



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 401

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 luglio 2020

I N D I C E

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	<i>Pag.</i>	5

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	<i>Pag.</i>	6
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	7
<i>Plenaria</i>	»	8
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	13
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	»	32
<i>Plenaria</i>	»	32
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	»	35
<i>Plenaria</i>	»	35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	62
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	83

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	160
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	163
 Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	173
 Commissioni bicamerali		
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i>	<i>Pag.</i>	176
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	»	176
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	177
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	178
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	180
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	181
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i>	»	183
 Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	191
 <hr/>		
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	193

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 28 luglio 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
BUOMPANE

indi del Presidente della V Commissione della Camera
Claudio BORGHI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 13,50

SEGUITO AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DEI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA D'ITALIA, DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DOCUMENTI LVII, N. 3, SEZIONE III (PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA) E LVII-BIS, N. 2 (RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243)

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 28 luglio 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 13,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1883 (SEMPLIFICAZIONI)*

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1883 (SEMPLIFICAZIONI)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 28 luglio 2020

Sottocommissione per i pareri**92^a Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*
BORGHESI*La seduta inizia alle ore 14,45.*

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 4.20 si osserva che occorrerebbe sostituire le parole «dell'assistito» con le seguenti «nei confronti dell'assistito»;

- sull'emendamento 6.9 si osserva che la modifica di cui alla lettera f), che aggiunge un comma 4-bis, dovrebbe essere formulata in termini più puntuali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

171^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), come preannunciato al termine della relazione illustrativa, propone di esprimere un parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'esigenza di valorizzare e responsabilizzare gli enti locali, tanto più dopo che – nel periodo di emergenza sanitaria – hanno dimostrato di essere l'unico livello di governo territoriale capace di operare in modo efficace e tempestivo.

La collaborazione tra Comuni, che hanno saputo costruire una rete amministrativa efficiente al di là del colore politico delle rispettive amministrazioni, è particolarmente importante anche nel rapporto con il Governo.

Riconosce che l'Esecutivo ha adottato alcuni provvedimenti importanti a favore degli enti locali, tuttavia questi risultano insufficienti se alla base non si risolvono i problemi strutturali della pubblica amministrazione, soprattutto in una fase in cui si dovrebbero accelerare i processi di digitalizzazione, come previsto anche dal decreto-legge n. 76 del 2020 (semplificazioni), attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 8^a del Senato. Vi è il rischio, infatti, che la diffusione dei servizi in rete costituisca un aggravio per le pubbliche amministrazioni, che si troverebbero a sostenere nuovi oneri burocratici.

Bisognerebbe riprendere anche la questione dell'autonomia differenziata, la cui attuazione era stata annunciata dal Ministro per gli affari regionali nelle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero a novembre dello scorso anno.

Tali argomenti non sono invece trattati in modo adeguato dal Programma nazionale di riforma 2020 all'esame, che non prevede quelle riforme strutturali indispensabili per investire sui territori e rilanciare l'azione dei Comuni. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, secondo il Documento all'esame, una delle tre linee strategiche del Piano nazionale di riforma riguarderebbe la modernizzazione del Paese, da realizzare anche attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Rileva, tuttavia, che l'implementazione dei servizi in rete comporta di per sé ulteriori oneri, quale per esempio l'adozione di strumenti idonei a certificare l'autenticità del documento digitale.

Per semplificare e velocizzare le procedure, occorre quindi rimuovere le ragioni strutturali che determinano ritardi e inefficienze, attraverso riforme organiche e l'elaborazione di testi unici in materia amministrativa.

Il Governo, invece, a suo avviso, appare del tutto inadeguato ad affrontare questa sfida, soprattutto nel momento in cui l'Unione europea garantisce l'erogazione di risorse consistenti a fronte però di appropriate riforme strutturali.

Si associa perciò alla valutazione negativa sul contenuto del Documento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, la relativa appendice e i connessi allegati,

premessi che:

il Programma Nazionale di Riforma 2020 (PNR), che costituisce la terza sezione del Documento di economia e finanza, è stato presentato successivamente all'approvazione del Programma di Stabilità 2020 in quanto, di fronte all'emergenza causata dal COVID-19, l'Esecutivo ha deciso di concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno a famiglie e imprese, e sulle conseguenti necessità finanziarie;

la diversa collocazione temporale del PNR ha consentito di rapportare le politiche del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio Europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma anche alla proposta da parte della Commissione Europea per le Raccomandazioni 2020;

nel documento, che rappresenta il primo passo verso la definizione operativa del *Recovery Plan* dell'Italia nel quadro della complessiva strategia di riforma del Paese, i programmi del Governo vengono aggiornati alla luce delle iniziative UE per rispondere alla crisi e rilanciare le economie dei Paesi Membri;

il documento include un'appendice nella quale viene dato conto, nel dettaglio, delle misure già adottate dal Governo,

considerato che:

all'interno dello *European Recovery Instrument* (denominato ora *Next Generation EU*) è previsto, tra le altre misure, il rafforzamento di RescEU, il meccanismo dell'Unione di protezione civile, che sarà ampliato e potenziato così da attrezzare l'Unione per le crisi future e permetterle di farvi fronte;

viene ricordato che il Piano di rilancio del Governo si basa su un'ampia ed equilibrata analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi senza precedenti causata dalla pandemia ed è costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale, parità di genere;

in particolare la prima linea «Modernizzare il Paese» viene intesa, innanzi tutto, come disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino. Quanto invece alla realizzazione della parità di genere, questa

richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione in essere nei confronti delle donne, inclusa l'uguaglianza di genere nelle posizioni decisionali a livello politico, economico e sociale;

il Governo intende difendere il giusto e proporzionato utilizzo dei dati personali per finalità di interesse pubblico, quali la protezione della salute o il contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità, nonché il pieno utilizzo e l'interoperabilità delle banche dati e delle capacità di calcolo disponibili all'interno della Pubblica Amministrazione, nel completo rispetto dei diritti dei cittadini,

rilevato, in particolare, che:

il documento passa in rassegna le misure adottate per l'emergenza Covid-19, tra le quali si segnalano, per quanto di competenza della 1^a Commissione, quelle a favore degli Enti territoriali, che hanno subito una notevole riduzione delle entrate nel periodo di chiusura e al contempo hanno fornito un importante supporto ai rispettivi territori;

nell'ambito del paragrafo dedicato alla Strategia di riforma nelle aree prioritarie e all'attuazione delle raccomandazioni specifiche (CSR) formulate dal Consiglio all'Italia nel luglio 2019, sono ricordate in particolare le misure in materia di semplificazioni e capacità amministrativa. Verrà predisposto un pacchetto di azioni rapide in materia, realizzando un'agenda per la semplificazione che raccolga e faccia tesoro delle esperienze positive e delle *best practice* nazionali e internazionali in collaborazione con gli stakeholder, le Regioni e gli Enti locali;

sono previsti interventi per la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo, mirando ove possibile a sostituire i controlli *ex ante* con controlli *ex post*, favoriti anche dalle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immodificabilità delle attività svolte;

la digitalizzazione deve diventare, secondo il Governo, un volano del processo di riforma, sia dal punto di vista dell'efficienza, sia dal punto di vista dell'efficacia, per migliorare i servizi. Inoltre, per tenere conto delle esigenze dei Comuni, soprattutto di quelli più piccoli, sono stati definiti nuovi criteri per concedere più flessibilità nelle capacità assunzionali in base a fattori non solo economici ma anche di popolazione;

si intende intensificare l'applicazione del principio «*once only*», vigente nel nostro ordinamento da oltre venti anni ed espressamente richiamato dal decreto-legge n. 34 del 2020 (D.L. «Rilancio»): le Pubbliche Amministrazioni non devono chiedere al cittadino e all'impresa dati e documenti che già possiedono o possono reperire da altre Pubbliche Amministrazioni mediante una effettiva interoperabilità delle relative banche dati. Si intende altresì conseguire un effettivo miglioramento del livello di qualità del linguaggio della burocrazia, anche introducendo corsi *webinar*, una efficace modulistica *standard*, nuovi manuali di stile e la fruibilità dei siti istituzionali;

nel documento è affrontato anche il tema dell'autonomia differenziata e della deflazione del contenzioso costituzionale: l'emergenza sanita-

ria ed economica ha dimostrato che lo sforzo congiunto di Stato, Regioni ed Enti locali e la loro costante interlocuzione, nella piena attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, consentono di superare gravi difficoltà, nonché quanto possa essere importante la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, assicurandone la loro omogeneità. Pertanto, nell'ambito del processo di realizzazione dell'autonomia differenziata, che il Governo intende proseguire, obiettivo prioritario sarà quello della definizione preliminare dei livelli essenziali nelle materie oggetto di autonomia. Inoltre, si continuerà nel processo di definizione di strumenti perequativi, finalizzati alla riduzione del divario tra il Nord e il Sud del Paese, in modo da rendere possibile la realizzazione del processo dell'autonomia attuando al contempo i principi di coesione e di solidarietà nazionale. Ulteriore obiettivo è proseguire nella definizione delle iniziative (normative o concertative) finalizzate alla riduzione del contenzioso costituzionale avente ad oggetto le leggi delle Regioni e delle Province autonome, anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti;

in tema di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, viene notato come la presenza di un sistema decentralizzato generi non poche difficoltà per una coerente implementazione dell'Agenda Digitale: al riguardo, sono stati previsti nuovi meccanismi per assicurare una più efficace implementazione della strategia di trasformazione digitale nel suo complesso e, inoltre, le competenze del «Team per la trasformazione digitale» della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state trasferite al Presidente del Consiglio dei Ministri, che, a sua volta, ha delegato il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Le sfide che il Governo si è posto nel Piano di azione 2025, vanno dalla identità digitale, all'*open innovation* nella Pubblica Amministrazione, al *procurement* per l'innovazione, all'intelligenza artificiale al servizio dello Stato anche nella gestione di beni demaniali. Nell'ottica di rilanciare la semplificazione mediante il rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali per l'accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni, si intende potenziare l'offerta di servizi in rete e il sistema di identità digitale anche attraverso la promozione dell'uso delle stesse ai fini dell'identificazione degli utenti, consentendo l'accesso ai servizi on line previa identificazione attraverso il sistema SPID e la Carta di Identità Elettronica (CIE), quale piattaforma abilitante per realizzare la digitalizzazione del Paese. L'intervento più radicale e innovativo riguarda la creazione dell'applicazione «io.italia.it» (Progetto IO), che cambierà radicalmente il modello di interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione, consentendo al cittadino di ricevere messaggi, documenti e notifiche delle scadenze, chiedere informazioni e certificati, impostare le proprie preferenze e pagare la Pubblica Amministrazione in maniera semplice e intuitiva,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria**67^a Seduta**

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione n. 3-01600 a firma del sen. Fusco e relativa alla realizzazione di una scuola di addestramento piloti a Viterbo.

L'iniziativa cui si fa riferimento è stata formalizzata con la firma di una «Lettera di Intenti per la costituzione di una Scuola di Volo Interforze» tra il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, al fine di dare avvio alle conseguenti analisi di dettaglio nello sviluppo della progettualità. In linea con i principi di razionalizzazione delle risorse ed efficientamento di mezzi e infrastrutture propri della legge n. 244 del 2012, il progetto intende accorpate funzioni addestrative omogenee, attualmente svolte su diversi enti della Difesa, confluendo su un'unica struttura. L'obiettivo finale è quello di garantire le esigenze formative attraverso un programma addestrativo condiviso e l'impiego di un aeromobile comune, eliminando le duplicazioni, comprimendo gli oneri legati alla formazione e all'addestramento dei piloti e valorizzando, nel contempo, le *expertise* delle diverse Forze armate nel settore, per dotare il Paese di uno strumento militare sempre più integrato ed efficace.

Nello specifico, la Lettera di Intenti individua il perimetro nell'ambito del quale il progetto della nuova Scuola Elicotteri dovrà essere svilup-

pato: la nuova Scuola Elicotteri sarà a connotazione interforze e sarà inquadrata nell'ambito del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, con l'Aeronautica militare in posizione di capofila.

Il progetto prevede che la sede più idonea ad accogliere la nuova struttura addestrativa sia Viterbo, alla luce degli spazi disponibili, al volume addestrativo richiesto e alla opportunità di mettere a sistema il piano di potenziamento infrastrutturale che la Scuola richiederà; la struttura ordinativa della Scuola prevedrà l'impiego equilibrato, in termini di responsabilità di istruzione e standardizzazione, di personale dell'Aeronautica e dell'Esercito nelle varie componenti (compresi piloti istruttori, tecnici e personale di supporto).

L'offerta formativa della Scuola sarà quindi a livello Interforze, interministeriale e internazionale e terrà conto sia dei requisiti previsti per il conseguimento delle licenze civili di settore, sia dell'utilizzo di sistemi di simulazione moderni che permettono di diminuire il numero di eventi/ore di volo reali, garantendo comunque lo stesso (o addirittura migliore) ritorno addestrativo.

La Lettera d'Intenti, inoltre, prevede la definizione di un accordo tecnico per il conseguimento del brevetto militare di pilota di elicottero a favore dei piloti dell'Aviazione leggera dell'Esercito (AVFS). Tale accordo contempla anche l'impiego di una aliquota di elicotteri RH-206C del Centro addestrativo aviazione dell'Esercito, rischierati presso il 72° Stormo di Frosinone, al fine di ottimizzare le capacità e le tempistiche necessarie per l'addestramento in volo del personale dell'Esercito.

Attualmente tutto il progetto, in ottemperanza alle disposizioni emergenziali in atto nonché all'adozione delle prescritte norme di salvaguardia a tutela della salute del personale, dovrà essere verosimilmente riconfigurato e riprogrammato, ovvero posticipato. Quanto alla tempistica, la realizzazione della nuova struttura formativa che sorgerà sull'aeroporto di Viterbo, presuppone l'avvio della fase di progettazione già nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso, così da poter iniziare i lavori di adeguamento del sedime entro il 2021.

Infine, quanto all'operatività, la *Initial Operational Capability* della nuova Scuola è, a tutt'oggi, prevista per il primo quadrimestre del 2024, mentre la *Final Operational Capability* è prevista entro il 31 dicembre 2025.

Replica il senatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*), apprezzando il fatto che la realizzazione della scuola sembra intravedersi finalmente un calendario definito auspica che, stante la natura interforze della scuola, tutte le Forze armate siano coinvolte in egual misura, anche al fine di valorizzare l'apporto dell'aviazione dell'Esercito, fortemente presente sul territorio.

L'oratore conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario CALVISI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01801, del sen. Mininno e di altri, vertente sulla concessione della

croce commemorativa al personale delle Forze armate impiegate nell'operazione «Strade pulite» in Campania.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 19 dicembre 2008, istitutivo della «Attestazione di Pubblica Benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile», ne prevedeva la concessione, a titolo individuale, anche, testualmente, «ai militari e ai volontari che abbiano operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi [...] o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi» stessi, stabilendo, all'articolo 8, il divieto assoluto di istituire ulteriori benemerenzze da parte di chiunque per tutte le categorie di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Il DPCM del 21 ottobre 2009, integrando il precedente atto del 2008, ha quindi incluso espressamente, all'articolo 1, gli interventi per la soluzione dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania – tra cui l'operazione «Strade Pulite», istituita dal decreto-legge n. 90 del 2008 e conclusasi nel 2013 – tra gli «eventi straordinari ed eccezionali per i quali è concessa l'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile».

Tale quadro normativo è stato, da ultimo, aggiornato dal DPCM del 5 maggio 2014 che, innovando i criteri per l'attribuzione della benemerenzza in parola, ha abrogato il precedente atto del 2008 facendo, comunque, salve le disposizioni relative alle onorificenze concesse anteriormente alla pubblicazione del nuovo decreto.

Alla luce delle citate disposizioni, osserva quindi che l'attestazione di Pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile, conferita ai militari impiegati nell'operazione «Strade Pulite», riveste, in virtù della «straordinarietà ed eccezionalità» degli eventi che ne costituiscono il presupposto, carattere di specificità e, pertanto, prevale su eventuali ulteriori riconoscimenti, assorbendoli e precludendo, conseguentemente, eventuali ipotesi di cumulo con essi, nella medesima *ratio* che aveva portato al divieto di istituzione di ulteriori benemerenzze per gli eventi in questione.

Conclude osservando che, ferma restando la concessione dell'Attestazione in parola al personale militare che ne abbia avuto titolo, non si escludono, comunque, future opportunità di valutare una modifica della denominazione e dei criteri di assegnazione della Croce Commemorativa per la partecipazione ad operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell'ordine pubblico, nel senso di ricomprendervi, tra il personale destinatario, anche militari che hanno partecipato agli eventi della medesima tipologia per la quale l'Attestazione è attribuita.

Replica il senatore MININNO (*M5S*), dissentendo dall'interpretazione per cui la benemerenzza della protezione civile assorbirebbe la croce commemorativa di ordine pubblico. In particolare, nella risposta ci si riferisce all'articolo 8 del DPCM 19 dicembre 2008 (che prevedrebbe l'incompatibilità di ulteriori benemerenzze per le categorie di eventi previsti dall'articolo 2 della legge n. 225 del 1992). Tale norma, però, farebbe riferimento

solo agli aspetti emergenziali e non a quelli di ordine pubblico, per cui è stata invece istituita la croce commemorativa.

Peraltro in molti altri casi è previsto il doppio riconoscimento, ed in relazione proprio alla diversa tipologia della medaglia. Ad esempio, si può fare facilmente riferimento a tutte le missioni fuori dei confini nazionali per le quali viene conferita non solo la specifica medaglia della missione, ma anche la croce commemorativa per le missioni di mantenimento della pace.

Il ragionamento dell'assorbimento, poi, viene meno se si considera che la missione «Strade pulite» si è articolata in due fasi. La prima emergenziale (per la quale i militari delle Forze armate impiegati hanno ricevuto la benemerita della protezione civile), e la seconda di controllo e vigilanza delle discariche (per la quale i militari non hanno ricevuto nemmeno quella, essendo stata superata la fase emergenziale).

Non concedendo la croce commemorativa il Ministero della difesa sembra poi non applicare il decreto ministeriale dell'11 aprile 2003, che ne prevede il conferimento a due sole condizioni: la partecipazione ad operazioni di ordine pubblico (articolo 7-bis del decreto-legge n. 90/2008) e un impiego di almeno 30 giorni.

L'oratore prosegue osservando che il conferimento di una medaglia soddisfa il bisogno del personale di veder apprezzato il proprio lavoro e la propria professionalità. La medaglia commemorativa sarebbe pertanto il giusto riconoscimento per chi ha svolto una missione molto impegnativa, dal punto di vista sia della tipologia del servizio che dell'orario di servizio e della precaria sistemazione logistica.

Nell'accogliere comunque positivamente l'impegno a rivalutare la possibilità di ricomprendere tra i destinatari della croce commemorativa anche il personale che ha partecipato all'operazione «Strade pulite» si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

La presidente GARAVINI dichiara concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore VATTUONE (PD), osservando che un primo profilo di interesse per la Commissione si rinviene nell'articolo 8, in materia di contratti pubblici. Il comma 11 dell'articolo introduce infatti una disposizione che chiarisce il quadro normativo degli appalti nel settore del *procurement* militare. Si prevede che, con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa di questo settore (disciplinato in via primaria dal decreto legislativo n. 208 del 2011). Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della difesa,

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. La relazione illustrativa precisa la ragione dell'intervento: il decreto legislativo n. 208 del 2011 ha recepito la direttiva 2009/81/CE, introducendo una serie di norme speciali rispetto alla normativa generale sugli appalti pubblici ed imponendo tuttavia alla Difesa una costante verifica di adeguatezza e sistematicità delle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici rispetto alle specificità e alle complessità del *procurement militare*. Con l'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), la normativa secondaria è poi diventata superata e necessitava quindi un intervento di aggiornamento.

Per il comparto della Difesa è rilevante anche l'articolo 31, che reca misure di semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni; misure di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (si tratta peraltro di un tema oggetto di uno specifico Affare assegnato in corso di esame in Commissione sulla sicurezza cibernetica).

Nel dettaglio, il decreto-legge in esame modifica la norma (legge n. 133 del 2019), che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Come precisa la relazione illustrativa, l'attuale formulazione ha creato infatti un problema applicativo. La disciplina originaria imponeva anche alle centrali di committenza il compito di dare la comunicazione dell'affidamento della fornitura, con insita una valutazione del rischio associato (al Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico). Tuttavia, queste centrali di committenza erano spesso sprovviste delle conoscenze tecniche necessarie a svolgere questi adempimenti. Il decreto pone quindi l'obbligo esclusivamente in capo al soggetto che sia parte del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche quando esso si avvalga di una centrale di committenza.

Un ulteriore profilo di competenza è poi nell'articolo 55, in tema di semplificazione in materia di zone economiche ambientali. Il decreto, nel dettaglio, introduce alcune forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente (spesso complesse), sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco. In particolare, si modifica la legge n. 394 del 1991, consentendo anche agli enti gestori delle aree protette di utilizzare beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione vigente per tutte le pubbliche amministrazioni. Resta però l'eccezione – e qui si evidenzia il profilo di competenza – per i beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi nazionali, quali vigilanza e difesa militare.

Di interesse è anche l'articolo 59. Considerata l'importanza dell'obiettivo dell'autonomia energetica militare, il decreto introduce infatti, per il Ministero della difesa, la possibilità di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo

27 della legge n. 99 del 2009), anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. Anche questo tema è stato peraltro oggetto di uno specifico affare assegnato sul patrimonio immobiliare della difesa. Nella risoluzione approvata dalla Commissione si prevede l'impegno per il governo di sostenere i progetti di efficientamento degli immobili della difesa.

L'oratore segnala infine, anche se non concerne direttamente la competenza della Commissione, l'articolo 20, che armonizza i trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quelli previsti per le Forze di Polizia e le Forze armate.

Conclude proponendo una bozza di parere favorevole.

La presidente GARAVINI constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Si procederà pertanto alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice RAUTI (*Fdi*) lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, che non consente un'efficace valutazione di merito. Osserva altresì che l'articolo 20 conterrebbe dei rilevanti profili di competenza, preannunciando inoltre, sul punto, la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito.

Stante quanto precede, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Anche la senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del decreto-legge, che impedisce, di fatto, una compiuta analisi di merito.

Nell'associarsi alle osservazioni formulate dalla senatrice Rauti, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente GARAVINI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la bozza di parere favorevole predisposta dal relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria**308^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra e Laura Castelli.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, ai fini dell'esame congiunto dei documenti LVII, n. 3, sezione III e LVII-bis, n. 2, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1763) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria del Ministero della difesa.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati

(Doc. LVII-bis, n. 2) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

(Esame congiunto con esiti distinti)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il documento LVII-bis, n. 2, segnalando che il Governo ha trasmesso al Parlamento, lo scorso 22 luglio, la Relazione che illustra l'ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento di ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), la quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. Il comma 5, in particolare, prevede che il piano di rientro rispetto all'OMT possa essere aggiornato «al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali» ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ricorda che il 20 marzo la Commissione Europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia generale (*general escape clause*) per l'anno in corso, allo scopo di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra di bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L'applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'OMT, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo. La Relazione in esame è stata preceduta da due altre relazioni trasmesse in relazione alla crisi economico-sanitaria legata all'epidemia da COVID-19. Una prima relazione è stata trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020). Con essa, a seguito della approvazione della relativa risoluzione parlamentare, è stato autorizzato uno scostamento di bilancio di 20 miliardi per il 2020 in termini di indebitamento netto. Il 24 aprile, in allegato al DEF 2020, il Governo ha presentato una seconda relazione con cui ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione

al ricorso al maggiore indebitamento di 55 miliardi di euro nell'anno 2020, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.

Con la Relazione in esame il Governo chiede l'autorizzazione a un maggiore indebitamento netto pari a, includendo la relativa spesa per interessi passivi, 25 miliardi di euro per l'anno 2020, 6,1 miliardi per il 2021, 1 miliardo per il 2022, 6,2 miliardi per il 2023, 5 miliardi per il 2024, 3,3 miliardi per il 2025 e 1,7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. In termini di fabbisogno, la richiesta di autorizzazione equivale a 32 miliardi di euro per l'anno 2020 e coincide con quella relativa all'indebitamento netto per ciascuno degli anni successivi. In termini di saldo netto da finanziare, invece, la richiesta di autorizzazione corrisponde a 32 miliardi di euro per l'anno 2020, 7 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi per il 2022, 5,3 miliardi per il 2023, 4,8 miliardi per il 2024, 3,3 miliardi per il 2025 e 1,7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. Considerati gli effetti sulla finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, illustrato nel Documento di economia e finanza 2020, nonché gli effetti delle precedenti autorizzazioni al maggiore indebitamento, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato raggiunge per l'esercizio corrente i 336 miliardi di euro in termini di competenza e i 384 miliardi di euro in termini di cassa. Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato all'11,9 per cento del PIL nel 2020. Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 157,6 per cento del PIL nel 2020.

Alla luce delle ultime previsioni (DEF aprile 2020) circa l'andamento dell'indebitamento (-7,1 per cento, che incorporava gli effetti del decreto-legge n. 18 del 2020, c.d. «Cura Italia»), del PIL (-8 per cento rispetto al 2019) e del deflatore (+1 per cento), lo scostamento in esame, pari a 25 miliardi in termini di indebitamento, condurrebbe tale saldo all'8,6 per cento del PIL. Aggiungendo a tale percentuale quella corrispondente al secondo scostamento di 55 miliardi (utilizzato nel decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «Rilancio»), pari a circa il 3,4 per cento del PIL, si ottiene il citato valore dell'11,9 per cento quanto a indebitamento netto della PA. Appare implicitamente confermata, pertanto, la stima di decrescita del PIL recata dal DEF 2020. Fra l'altro, a conferma di tale ricostruzione, si rappresenta che, partendo dalle stime sul debito contenute nel DEF 2020, pari a un rapporto sul PIL del 151,8 per cento (corrispondente a un valore assoluto di 2.522 miliardi di euro), debito che scontava, per espressa indicazione del DEF stesso, soltanto il primo dei tre scostamenti richiesti, si ottiene sostanzialmente il valore di 2.618 miliardi di euro, corrispondente alla presente stima del 157,6 per cento del PIL, con l'aggiunta degli scostamenti in termini di fabbisogno della seconda (65 miliardi di euro) e della presente relazione (32 miliardi di euro). Nella Relazione in esame, il Governo riferisce l'aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT a una serie di ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel ricordare gli importanti risultati conseguiti in termini di miglioramento degli indici epidemiologici e il nesso fra questi e le rigide misure preventive adottate, al fine di accelerare il ritorno e il miglioramento dei livelli produttivi precedenti e di tutelare l'occupazione, la relazione pone l'accento sul ruolo della domanda interna.

In particolare, il Governo ritiene innanzitutto importante prorogare alcuni degli interventi posti in essere sin dall'inizio dell'emergenza, come la Cassa Integrazione Guadagni, anche in una prospettiva di maggiore selettività, fatte le opportune valutazioni tecniche. Di grande rilievo ed impatto è poi considerato l'obiettivo di tutela della liquidità, da perseguirsi anche attraverso una riprogrammazione delle scadenze fiscali dei prossimi mesi, in cui confluiranno anche i versamenti delle imposte sospese nella fase di emergenza. Si mira poi a sostenere le imprese e i settori produttivi con particolare attenzione verso i settori maggiormente colpiti e gli enti locali, le cui entrate si sono sensibilmente ridotte. Altra esigenza impellente viene individuata nella ripresa ordinaria dell'attività didattica, conciliando insegnamento in presenza e tutela della salute. Per far fronte a queste esigenze, il Governo intende dunque adottare ulteriori misure per l'esercizio in corso, chiedendo al Parlamento l'autorizzazione a disporre delle risorse necessarie, confermando comunque l'impegno a perseguire un percorso di progressivo avvicinamento all'OMT nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

A tal proposito, il Governo conferma l'obiettivo di ricondurre verso la media dell'area euro il rapporto debito/PIL nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro incentrata su: un adeguato *surplus* di bilancio primario; sul rilancio della crescita economica attraverso il potenziamento degli investimenti, pubblici e privati, attraverso anche alla semplificazione delle procedure amministrative.

Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 16 curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il documento LVII, n. 3, Sezione III, segnalando che il Programma nazionale di riforma costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), e infatti viene di regola presentato contestualmente al Programma di stabilità (sezione I del DEF) e al documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica (sezione II del DEF). Secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF deve essere presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR), documenti che s'inquadrano al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il Semestre europeo. Quest'anno,

invece, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni di Camera e Senato sul DEF 2020. Il Governo motiva tale scelta con la necessità di: concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e sulle conseguenti necessità finanziarie; avere una visione più ampia sull'evoluzione dell'epidemia in Italia e sulla successiva «fase due» di graduale riapertura dell'economia; attendere l'esito dei lavori dell'UE in merito alla risposta alla pandemia, da cui dipenderanno alcuni dei programmi del Governo; riportare i programmi del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche approvate nel 2019 ma anche alla proposta della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020.

Il PNR contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida, e in particolare, come dettato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 10, comma 5): a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; c) le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Il Governo chiarisce che il PNR 2020 costituisce anche il primo passo verso la definizione operativa del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia: in esso si tracciano le linee essenziali del programma di riforma che verrà definito nei prossimi mesi per avvalersi al più presto delle risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dello strumento *Next Generation EU* (NGEU) del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Aggiungendo le risorse del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza ai finanziamenti pluriennali stanziati con la legge di bilancio 2020, il Governo intende aumentare il livello degli investimenti pubblici di almeno un punto percentuale di PIL rispetto al 2019, in particolare negli ambiti delle infrastrutture di comunicazione, delle telecomunicazioni, in attuazione del Piano Banda Ultralarga, delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, delle infrastrutture per l'energia e l'acqua, del riciclo e dell'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici, della protezione dell'ambiente e riforestazione, degli investimenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'istruzione. Le risorse del programma *Next Generation EU* saranno inoltre impiegate, nelle intenzioni del Governo, per aumentare le spese per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, per stimolare maggiori investimenti nel settore privato, soprattutto facendo leva su specifici strumenti quali InvestEU, il *Solvency Support Instrument* e il *Just Transition Fund*. Il Piano per la ripresa e la resilienza punterà anche a sviluppare settori e filiere ritenuti dal Governo di particolare rilevanza sia in termini di valore aggiunto sia di occupazione, oltre

che importanti per la sicurezza economica e strategica del Paese e per il benessere dei cittadini, quali il settore sanitario, anche con riferimento all'intera filiera della salute, dall'industria farmaceutica ai dispositivi medici, il turismo, anche per quanto riguarda il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, la cultura e lo spettacolo, l'industria automobilistica, della componentistica, della meccanica strumentale, della siderurgia e della produzione di energia, la siderurgia, l'edilizia. L'aumento degli investimenti pubblici e privati, e il rilancio dei macro-settori più rilevanti dell'economia italiana, saranno accompagnati, secondo le intenzioni del Governo, da una serie di riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia pur migliorando l'equità sociale e la sostenibilità ambientale. Il Governo si riferisce in particolare alla riforma dell'amministrazione della giustizia, dell'istruzione, delle politiche del lavoro, del fisco.

Il Programma è organizzato su cinque ambiti di riforma o priorità strategiche, strettamente collegati alle Raccomandazioni europee 2019 e 2020: la definizione di una politica di bilancio credibile e rigorosa, una riforma complessiva del sistema fiscale a sostegno della crescita, una strategia complessiva di contrasto all'evasione, la valorizzazione del patrimonio pubblico e la revisione della spesa; politiche del lavoro volte al sostegno congiunturale all'occupazione, al rafforzamento delle politiche attive, alla promozione di una migliore conciliazione tra vita e lavoro, al superamento dei divari di genere, al riordino dei livelli di contrattazione; politiche della scuola, dell'università e della ricerca dirette a contrastare la dispersione scolastica, a ridurre il divario digitale, a potenziare le infrastrutture materiali e immateriali, a favorire la formazione lungo tutto l'arco della vita; il rafforzamento delle politiche sociali e di sostegno alle famiglie: prosecuzione del sostegno congiunturale durante l'emergenza e introduzione di un Piano strutturale e integrato di politiche familiari; adozione di una disciplina organica in materia di disabilità; consolidamento della sostenibilità del sistema previdenziale e della previdenza complementare; sviluppo delle politiche di contrasto alla povertà; potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e del suo modello universale su tutto il territorio, facendo leva innanzitutto sul capitale umano; quarta priorità concerne la produttività, la competitività, la giustizia e il settore bancario: assicurare una significativa riduzione e una maggiore prevedibilità dei tempi della giustizia; rilanciare la macchina amministrativa con incisive semplificazioni e la riqualificazione del capitale umano, con un sistema di profilazione orientato alle competenze; portare avanti il Piano di azione 2025 per l'innovazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; creare le condizioni perché si realizzi un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente; supportare e rilanciare il turismo, duramente colpito dall'emergenza sanitaria, mediante una integrazione più intensa con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico; quinta area prioritaria è il sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave sostenibile: sono richiamate le misure di rafforzamento degli investimenti pubblici e privati, che richiedono capacità di gestione e monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale; si dà conto del Piano Nazionale

Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che intende realizzare un'ampia trasformazione dell'economia nel segno della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica; si illustrano le linee portanti del *Green and Innovation Deal*, che si propone di portare il Paese, in linea con gli obiettivi dell'Europa, su un sentiero di crescita economica e occupazionale nel segno della sostenibilità ambientale e dell'innovazione. Di quest'ultimo Piano, il PNR 2020 offre una prima valutazione quantitativa: all'incremento annuo degli investimenti pubblici e degli incentivi per investimenti privati indotti dalle misure contemplate, corrisponderebbe, secondo la simulazione, un aumento del PIL del 2,4 per cento nel 2026 rispetto allo scenario base e del 5 per cento nel lungo periodo, con un elevato effetto moltiplicativo. Il PNR 2020 dedica poi un capitolo alla politica per la coesione territoriale, volta alla riduzione dei divari tra i cittadini e tra i territori, che rappresenta un obiettivo strategico per il Governo per ravviare uno sviluppo sostenuto e durevole in Italia. Gli strumenti di intervento, al riguardo, ruotano attorno: al nuovo «Piano Sud 2030 – sviluppo e coesione per l'Italia», presentato dal Governo il 14 febbraio 2020, per il rilancio degli investimenti nel mezzogiorno, anche mediante la piena attuazione della cosiddetta «clausola del 34 per cento» e la prosecuzione della strategia nazionale per le Aree interne; alla riorganizzazione della programmazione delle risorse per la coesione, con riguardo sia ai Fondi strutturali europei che al Fondo nazionale di sviluppo e coesione, nell'ambito del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 in corso di negoziazione; ad un nuovo impulso all'attuazione della Programmazione dei Fondi strutturali della programmazione 2014-2020.

Sulla base di quanto prevedono sia alcune norme della legge di contabilità, sia ulteriori disposizioni, in occasione della presentazione del PNR 2020 sono stati altresì presentati i seguenti sette allegati al DEF 2020: il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica; la Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate; il documento «Italia veloce. L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture»; – la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cosiddetto allegato Kyoto); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome; il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile; la Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip.

Per quanto riguarda i contenuti di specifica competenza della Commissione bilancio, segnala che le Raccomandazioni della Commissione UE all'Italia per l'anno 2019 sollecitano il nostro Paese ad «assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 per cento nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento del PIL». Le Raccomandazioni della Commissione UE all'Italia per l'anno 2020, invece, richiedono «quando le condizioni economiche lo consentano, di perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la

sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti». Nel PNR il Governo afferma che intende utilizzare la revisione della spesa come strumento di programmazione del bilancio, i cui obiettivi possono essere realizzati appieno solo in un orizzonte temporale ampio. Il Governo intende avviare una nuova fase della *spending review*, che passa attraverso la riallocazione e l'efficientamento della spesa pubblica. A tal fine, il Governo intende procedere nella direzione della digitalizzazione e dello snellimento delle procedure burocratiche, nonché della reingegnerizzazione e integrazione dei sistemi informativi a supporto dei processi contabili, che consentirà un più rapido allineamento delle informazioni necessarie per l'attività di analisi a supporto delle decisioni, in un'ottica di migliore allocazione della spesa. Per quanto riguarda il settore delle società partecipate, richiamata l'intensa attività di monitoraggio e analisi dell'impatto della riforma attuata nel 2016, il Governo annuncia una serie di modifiche al Testo unico n. 175 del 2016 di riordino della materia, finalizzate principalmente a introdurre appropriati strumenti di misurazione della capacità gestionale delle aziende pubbliche, individuare strumenti finanziari per favorire gli investimenti nel Sud Italia, favorire i processi di aggregazione societaria, distinguere in modo più chiaro i profili pubblicistici da quelli privatistici, dotare di maggiori poteri la struttura di controllo istituita dal MEF, compresa la possibilità di commissariamento delle società in caso di gravi irregolarità. Quanto alla valorizzazione del patrimonio pubblico, il Governo ritiene che essa sia parte integrante della propria strategia economica e di bilancio, con benefici connessi al recupero della spesa e alla riduzione del debito pubblico, nonché per migliorare l'efficienza nella gestione degli stessi *asset* pubblici. Le politiche di valorizzazione sono articolate in funzione della natura dei cespiti e della tipologia di strumento e coinvolgono tutti i livelli istituzionali, sia in ambito centrale sia locale. Il Governo rammenta le valorizzazioni dirette, che sono attuate tramite cessione sul mercato o conferimento a fondi immobiliari, così come le operazioni di gestione più efficiente di beni immobili in uso (razionalizzazione degli spazi, locazioni) e quelle che prevedono il trasferimento agli enti territoriali degli immobili statali non più utili per finalità istituzionali. A parere del Governo le politiche di valorizzazione assumono una funzione di stimolo degli investimenti pubblici e privati e dell'edilizia ecosostenibile. Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 13/1 sul PNR curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale sui due provvedimenti in titolo, nonché le dichiarazioni di voto, si svolgeranno congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), in relazione al Piano nazionale di riforma, ritiene criticabile, in primo luogo, il fatto che nel Documento è raccolta una quantità di tematiche, finalità e interventi, su cui in astratto nessuno può essere in disaccordo, mancando tuttavia una scala di priorità tra i vari temi e un chiaro cronoprogramma.

A suo avviso, occorre invece individuare un obiettivo prioritario e definire gli interventi più efficaci per raggiungerlo. In questa prospettiva, ritiene essenziale far progredire tutto il Paese, senza distinzioni di aree geografiche, di classi sociali e di livelli di istruzione, obiettivo che richiede innanzitutto l'accesso digitale su tutto il territorio nazionale. Inoltre, bisogna dotare il Paese di infrastrutture moderne, eliminando gli ostacoli burocratici e l'incapacità amministrativa che hanno assicurato all'Italia il *record* di opere pubbliche finanziate e non avviate. Altro tassello importante per la crescita economica è la competitività del sistema, che gli interventi del Governo hanno, finora, ostacolato più che favorito: richiama, quale esempio, la disposizione del decreto-legge «semplificazioni» che prevede l'istituzione di un ennesimo comitato, volto a controllare la realizzazione delle opere pubbliche.

Individua quale ulteriore sfida il tema dell'istruzione, lamentando il progressivo deterioramento, negli ultimi anni, della qualità della scuola pubblica, che per molti aspetti ha abbandonato il tradizionale legame con le famiglie, in primo luogo nella gestione del tempo: tale scadimento costituisce il *venir meno* di una garanzia per tutti i cittadini, al di là delle distinzioni sociali.

Soffermandosi quindi sulla relazione relativa all'ultimo scostamento, con cui si è arrivati a superare 515 miliardi di euro di impatto complessivo sui saldi, esprime forte preoccupazione sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di utilizzare efficacemente e tempestivamente le risorse messe a disposizione, anche alla luce dei dati sconfortanti sul tasso di spesa dei fondi strutturati europei nella programmazione 2014-2020: sarebbe pertanto opportuno prevedere il potere dello Stato di intervenire in via surrogatoria, a garanzia dell'attuazione degli interventi.

Tiene infine a rimarcare quanto sia importante la crescita economica per la gestione e la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), pur associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene tuttavia che il Programma nazionale di riforma non meriti un grande approfondimento, trattandosi in sintesi di una serie infinita di enunciazioni di principio tutte astrattamente condivisibili. L'attuale discussione appare, in effetti, più un adempimento burocratico che un confronto serio sulle scelte di fondo nell'interesse del Paese.

Manifesta quindi forti dubbi sulla capacità del Governo di realizzare anche piccola parte degli interventi contemplati nel Documento, alla luce dell'esperienza degli ultimi mesi, che ha visto l'adozione di misure contingenti e disomogenee senza una concreta prospettiva di lungo periodo.

Segnala pertanto il rischio che tale scenario si ripeta, con l'aggravante che, una volta spese tutte le risorse, il Paese si ritroverà solo con più debito. Una delle poche cose certe che emerge dal documento è il rinvio dei piani di rientro del debito, nel quadro più generale del differimento di azioni concrete e di iniziative efficaci per affrontare una situazione drammatica che emergerà, nella sua portata dirompente, quando si saranno esauriti gli effetti delle misure tampone adottate finora.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea il ruolo decisivo che rivestono le modalità con cui sarà data attuazione alle misure semplicemente enumerate nel Programma nazionale di riforma, che appare in effetti un mero adempimento formale, e l'importanza dei modi e dei tempi in cui saranno spese le risorse stanziare. Esprime quindi l'auspicio che il Governo non cada di nuovo negli errori già commessi nei decreti-legge «Cura Italia» e «Rilancio», che hanno mancato di concretezza, di efficienza e di velocità, ossia delle qualità essenziali richieste oggi alle procedure amministrative. Non si comprende, ad esempio, l'insistenza del Governo a fare ricorso ai crediti di imposta, strumenti macchinosi e scarsamente efficaci, invece di procedere a riduzioni delle imposte; analogamente insensata appare l'introduzione del cosiddetto *bonus* vacanze, altra misura complicata e di poca utilità per le persone in maggiore difficoltà.

Passando a trattare delle tematiche europee, segnala quanto emerso nel corso delle audizioni in merito al *recovery fund*, che emetterà titoli *senior*, ossia privilegiati, con il rischio di danneggiare il risparmio italiano: si tratta, a suo avviso, di un profilo che merita un adeguato approfondimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*), nel rimarcare la piena consapevolezza delle grandi sfide del momento, soprattutto a livello europeo, assicura massima attenzione alle osservazioni e alle critiche formulate dai Gruppi di opposizione.

Ritiene comunque che non vada disconosciuta l'utilità per il Paese dello scostamento di bilancio in esame, e auspica che esso possa ottenere il sostegno di tutte le forze politiche.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), nel sottolineare la piena legittimità delle considerazioni critiche espresse sul Programma nazionale di riforma, che interviene in una situazione di gravità inaudita, reputa condivisibile l'esigenza, sottesa a molti interventi, di assicurare il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle misure finanziarie e delle opere pubbliche, secondo quanto messo in rilievo anche nel corso della audizioni, segnata-mente dalla Corte dei conti.

Evidenzia poi quanto sia essenziale, per raggiungere gli obiettivi indicati nel PNR, incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione,

che richiede il superamento della stratificazione normativa e, soprattutto, una profonda riorganizzazione delle strutture burocratiche, evocata anche dal senatore Zuliani in sede di audizioni, quando ha lamentato le resistenze sul tema dell'autonomia differenziata.

Condivide, inoltre, le osservazioni del senatore Pichetto Fratin sul ritardo infrastrutturale del Paese, una delle cause principali della scarsa crescita e dei divari territoriali, che impone di accelerare i tempi di attuazione degli interventi pubblici. Proprio in questa ottica, il PNR delinea il quadro delle misure volte a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale dell'amministrazione e a utilizzare le risorse secondo un principio di spesa funzionale.

Ribadisce, infine, l'importanza di un razionale e ordinato riparto di competenze tra i vari livelli di governo del Paese, che attribuisca allo Stato un ruolo di coordinamento e riconosca agli enti territoriali poteri adeguati ed efficienti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene incoraggiante il fatto che tutti gli interventi hanno condiviso le indicazioni e gli obiettivi riportati nel Programma nazionale di riforma, pur criticandone, anche aspramente, il carattere generale e l'assenza di dettagli, peraltro tipici di un documento di tal genere.

Considera, in particolare, meritevole di specifica menzione, tra le priorità strategiche, il rafforzamento degli investimenti e della relativa capacità di implementazione; la definizione di un sistema fiscale equo, improntato al principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini; la particolare attenzione riservata al tema ambientale e allo sviluppo delle aree interne; il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto sul lato dell'assistenza territoriale, secondo quanto ha messo in rilievo la crisi epidemica.

Reputa quindi fondamentale la coesione sociale e territoriale del Paese, in una crisi che rischia di accentuare le differenze tra persone e aree geografiche, fratture che vanno contrastate anche mediante la realizzazione di una innovativa forma di cittadinanza digitale.

Si dichiara conscia della sfida colossale che deve essere affrontata, di cui il Programma nazionale di riforma rappresenta solo un primo passo, in un percorso lungo il quale il Governo e la politica non possono permettersi di non essere all'altezza.

Si passa alle dichiarazioni di voto congiunte.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che il PNR 2020 è costituito da affermazioni generiche e, appunto per questo, difficilmente contestabili, ma non appare adeguato ad affrontare i problemi drammatici posti dalla crisi sanitaria, se ad esso non seguiranno azioni concrete e misurabili.

Paventa, infatti, il rischio per il Paese di perdere un'occasione irripetibile, considerato l'ammontare di risorse finanziarie mobilitate: occorre

quindi avere grande senso di responsabilità, per individuare una strategia realistica ed efficace.

Richiama quindi l'attenzione sul tema decisivo della scuola, che appare purtroppo in uno stato deprecabile, alla luce dei dati che denunciano profonde disomogeneità territoriali e un enorme abbandono scolastico, nonché la persistente carenza di laureati rispetto alla media europea. In particolare, il sistema scolastico italiano non riesce ad assicurare l'incontro tra le competenze dei giovani e le esigenze del mondo produttivo. Su questo aspetto, a suo avviso, bisogna insistere con continuità, per rendere possibile la formazione lungo tutta la vita lavorativa e fin dalla più tenera età. Occorre inoltre motivare adeguatamente gli insegnanti, soprattutto per non disperdere il patrimonio educativo rappresentato dalla scuola primaria.

Proprio per la genericità del documento, che appare un libro dei sogni, annuncia il voto contrario della Lega sul PNR 2020.

Passando a trattare della Relazione sullo scostamento, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi di ponderare, in vista della discussione in Assemblea, l'attenzione riservata dal Governo e dalla maggioranza alle proposte, concrete e realistiche, avanzate dalla Lega. A titolo esemplificativo, ricorda la richiesta di sospensione dei versamenti fiscali, con particolare riguardo all'IRAP e all'IRES, la riforma del sistema fiscale con l'introduzione della *flat tax*, la proposta di esenzione dell'IMU per i Comuni più piccoli.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul Programma nazionale di riforma, richiamando le ragioni critiche espresse nel corso della discussione generale.

Per quanto riguarda la Relazione sullo scostamento dall'Obiettivo di medio periodo, annuncia invece il voto di astensione, riservandosi una valutazione più approfondita in sede di esame in Assemblea.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) fa presente che la maggioranza esprimerà le proprie argomentazioni in sede di Assemblea. Tuttavia, intende svolgere alcune considerazioni, anche per ragioni di rispetto nei confronti degli esponenti dei gruppi di minoranza.

Evidenzia, quindi, l'unanime convinzione che, a prescindere dal rimbalzo tecnico del prodotto interno lordo previsto per il 2021, la situazione complessiva sia molto difficile e che la vera sfida sarà rappresentata dalle modalità di utilizzo delle risorse funzionali all'attuazione del *Recovery plan* che verrà presentato dal Governo.

Al riguardo, lo scostamento dal percorso di raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine risulta un passaggio indispensabile per poter acquisire le risorse necessarie a programmare una serie di interventi urgenti.

Resta convinto della molteplicità delle sfide che il Paese ha davanti a sé e, contestualmente, è consapevole della necessità di selezionare le priorità, la principale delle quali consiste in un'attenzione rinnovata sulla Pubblica Amministrazione.

Infatti, rendicontare e impegnare di qui ai prossimi anni un'elevata quantità di risorse pari a 209 miliardi di euro rappresenta un compito estremamente impegnativo che richiede una diversa concezione della pubblica amministrazione.

Peraltro, quando si fa riferimento al cosiddetto «modello Genova», ci si riferisce ad una nozione astratta, dal momento che a Genova il ponte è stato ricostruito e sovrapposto là dove era ricollocato il vecchio viadotto.

È sempre più necessario arricchire le pubbliche amministrazioni con personale qualificato che sia in grado di gestire contratti pubblici, gare di appalto e connesse procedure, secondo adeguati livelli di preparazione tecnica.

In conclusione, rivolge un accorato appello al Governo perché si adotti un diverso approccio, evitando di perdere tempo prezioso e non più recuperabile.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alla votazione del mandato ai relatori sul Documento LVII-*bis*, n. 2, recante la Relazione sullo scostamento dal percorso di raggiungimento dell'Obiettivo di medio periodo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce il mandato ai relatori Donatella Conzatti e Presutto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione il mandato ai relatori sul Documento LVII, n. 3, Sezione III, recante il Programma nazionale di riforma 2020.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce il mandato ai relatori Donatella Conzatti e Presutto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame, autorizzandoli a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1708 (DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE
MONTANE IN SICILIA)*

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente BAGNAI dà la parola al relatore D'ALFONSO (*PD*), che si riserva di presentare una proposta di parere nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore FENU (*M5S*), d'intesa con il relatore, senatore Buccarella, propone un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di condurre ulteriori approfondimenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Rinvio del seguito della discussione)

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), prima di sottoporre alla Commissione un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alla luce del quadro emerso nel corso delle audizioni svolte, ritiene opportuno un rinvio dell'esame del disegno di legge, anche per un confronto con il primo firmatario, senatore Siri.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708*

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, in materia di istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi il signor Vincenzo Lapunzina e il dottor Riccardo Compagnino, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 28 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Gaetano Quagliariello, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.

La relatrice GRANATO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con ulteriori rilievi, con i quali si solleciti il Governo a costruire un piano nazionale per il sostegno al diritto allo studio universitario, ad avviare un piano di investimenti infrastrutturali per l'ammodernamento delle residenze di DSU esistenti e la predisposizione di nuove strutture; a rafforzare il valore strategico del dottorato di ricerca; ad allineare il sistema universitario e della ricerca italiani – anche attraverso specifici interventi normativi – agli *standard* europei più avanzati in termini di reclutamento dei ricercatori, prevenendo e contrastando la formazione di precarietà, il linea con i principi stabiliti dalla Commissione europea nella «Carta europea dei ricercatori»; a garantire continuità e certezza delle risorse pubbliche alla ricerca di base; ad aumentare l'efficienza gestionale delle risorse investite in ricerca e sviluppo al fine di migliorare le ricadute innovative ed occupazionali.

La relatrice GRANATO (*M5S*), accogliendo la richiesta del senatore Verducci, presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Anche su tale nuova proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole, segnalando che le integrazioni al parere originario riguardano ambiti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

La relatrice GRANATO (*M5S*) riferisce, a ogni buon conto, che l'interlocuzione informalmente svolta con tale Dicastero è stata favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 8^a. Esame e rinvio)

La relatrice CORRADO (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, che reca una serie di disposizioni aventi la finalità di semplificare procedure o di introdurre deroghe alle norme vigenti in alcuni settori. Tra le norme di carattere trasversale, evidenzia l'articolo 2 relativo alle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: il suo comma 4 indica una serie di settori, tra i quali l'edilizia scolastica e universitaria, per i quali si opera in deroga a ogni disposizione di legge, salvo il rispetto della legge penale e dei vincoli espressamente indicati.

Riguardo all'articolo 7, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con una prima dotazione pari a 30 milioni di euro per il 2020, segnala che, ai fini di una parte della relativa copertura finanziaria, si riduce per il 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nell'ultima legge di bilancio il Ministero figurava ancora unificato) nella misura di 1,7 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del fondo speciale di conto capitale di 0,9 milioni di euro.

Si sofferma quindi sull'articolo 8, comma 8, che affida al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

L'articolo 10 novella il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; il comma 1, lettera *b*), numero 1, specifica che nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati purché tali modifiche rispettino le specifiche condizioni, tra le quali ricorda quelle volte a garantire che le modifiche stesse non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio e non abbiano ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo aver illustrato il disposto del comma 1, lettera *b*), numero 2, si sofferma sulla lettera *e*) del medesimo comma 1, che con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserisce tra gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire anche gli interventi che comportino modificazioni della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che comportino modificazioni della sagoma. Sempre in argomento, il comma 1, lettera *n*), introduce la possibilità che la segnalazione certificata di ultimazione dei lavori sia pre-

sentata anche in assenza di lavori, con riferimento agli immobili (ancora privi di agibilità) legittimamente realizzati e che soddisfino determinati requisiti. Il comma 5 dell'articolo 10 stabilisce che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

L'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici; in particolare, il comma 3 prevede che, fermo restando il protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi immediati sul patrimonio culturale di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, che possono coinvolgere anche quelle amministrazioni – come quella per i beni culturali – chiamate in alcuni casi a rendere pareri obbligatori.

Riferisce quindi su una serie di novelle alla legge n. 240 del 2010 in materia di università. L'articolo 19, comma 1, lettera *a*), elimina le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale. L'articolo 19, comma 1, lettera *b*), precisa la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile. L'articolo 19, comma 1, lettera *c*), introduce una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, disponendo che, fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa. Inoltre, puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università. L'articolo 19, comma 1, lettera *d*), reca novità concernenti il reclutamento dei professori

universitari, con specifico riferimento alla puntualizzazione della platea dei soggetti che, avendovi prestato servizio, non rientrano nella quota di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo riservata a soggetti esterni all'università. In particolare, il comma 1, lett. *d*), precisa che, ai fini del computo della quota destinata alla chiamata di soggetti esterni all'università, il servizio non deve essere stato prestato né quale «professore ordinario», né quale «professore associato di ruolo», né quale ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B.

L'articolo 19, comma 1, lettera *e*), consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una durata inferiore a un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca. L'articolo 19, comma 1, lettera *f*), prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni. In particolare, prevede che, in tal caso, la valutazione ha ad oggetto anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. L'articolo 19, comma 2, modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari, demandando la sua definizione a un regolamento di delegificazione, per la cui adozione non è previsto un termine.

Dopo aver ricordato che il sistema di accreditamento iniziale e periodico riguarda sia le sedi che i corsi di studio e riguarda le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche, illustra la novella con la quale si inserisce il comma 10-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, prevedendo anzitutto che con regolamento di delegificazione, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. Si sofferma quindi sulle differenze rispetto alla disciplina vigente. Secondo lo schema tipico del regolamento di delegificazione, si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sulle modalità di accreditamento, sono abrogati i summenzionati commi da 3 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012.

L'articolo 19, comma 3, stabilisce l'equiparazione *ex lege* tra il titolo finale rilasciato dalle predette Scuole al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, da un lato, e il *master* di secondo livello, dall'altro. Tale previsione riguarda dunque le Scuole superiori che offrono didattica integrativa delle lauree magistrali o magistrali a ciclo unico rispetto ai corsi di atenei con i quali hanno sti-

pulato apposite convenzioni: al termine di questi corsi di secondo livello, lo studente conseguirà dunque un titolo che avrà lo stesso valore di un *master* di secondo livello. Si stabilisce altresì che sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. In sostanza, per svolgere l'esame finale dei corsi integrativi presso tali Scuole superiori occorre prima aver conseguito la laurea o la laurea magistrale negli atenei convenzionati con le Scuole medesime. Considerato che la condizione posta per sostenere gli esami finali presso le Scuole superiori riguarda il conseguimento della laurea o della laurea magistrale, parrebbe intendersi che essa vada riferita al percorso universitario sia di primo sia di secondo livello. Tali disposizioni si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi accreditati attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei.

L'articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato disciplinato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, che viene abrogato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio. Pertanto, mentre tutta la disciplina delle fondazioni, comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria (il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001), la sola disciplina del collegio dei revisori diventa oggetto di una fonte primaria (la disposizione in commento). Si sofferma quindi sulle differenze così introdotte rispetto alla disciplina vigente.

Il comma 5 dell'articolo 19 modifica la disciplina, finora di natura regolamentare, che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso – sempre con riferimento all'area medica – di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.

L'articolo 19, comma 6, modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020. Rispetto a tali previsioni, si dispone, ora che – fermo restando che quattro dei cinque membri sono designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal presidente dell'*European Research Council* e dal presidente dell'*European Science Foundation* – il quinto membro è designato dal presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, e non più dal vice presidente del CEPR.

Interviene la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), che ricorda come le Commissioni di merito stiano svolgendo audizioni informali sul disegno di legge in titolo: chiede pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, anche al fine di poter tenere conto, nel prosieguo dei lavori, degli elementi informativi di interesse per la Commissione che dovessero emergere in quella sede.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari; in quella sede si è convenuto di prevedere al più presto una seduta dedicata alla risposta a interrogazioni; si è inoltre convenuto di svolgere alcune audizioni informali in merito alla situazione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Prende atto la Commissione.

Su richiesta della senatrice GRANATO (*M5S*), il PRESIDENTE riferisce sulla proposta avanzata dalla medesima senatrice Granato in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in merito all'audizione informale di un componente del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla quale inizialmente, nella seduta del 7 luglio, si era registrato il consenso, cui era seguita la condivisa esigenza di un approfondimento avendo appreso che non si trattava di un componente in carica, nella seduta del 14 luglio. La senatrice ha reiterato tale proposta, sulla quale non si è però registrato il consenso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e chiede ora di sottoporre la questione alla Commissione.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), riprendendo le argomentazioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, ribadisce che le forze di opposizione avrebbero tutto l'interesse a lasciar divampare il conflitto interno alla maggioranza sotteso – a suo giudizio – all'audizione in questione. Tuttavia, considera metodologicamente errato procedere ad audizioni di persone non più in carica su argomenti concernenti le cariche precedentemente ricoperte: non si oppone, nel merito, in termini cioè di interesse all'oggetto dell'audizione, ma mette in guardia, avendo a cuore le istituzioni, circa i rischi di stabilire un tale precedente, che giudica istituzionalmente inopportuno.

Il PRESIDENTE considera opportuno che la decisione sia adottata dopo un ulteriore approfondimento da parte dei componenti della Commissione.

Dopo un intervento della senatrice GRANATO (M5S) che manifesta stupore per le difficoltà nel decidere in merito alla richiesta in questione, a fronte dell'ampio e variegato ventaglio di audizioni informali – a volte del tutto estemporanee e avulse da ogni contesto – che la Commissione ha svolto, nessun altro chiedendo di intervenire, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta già convocata per il giorno successivo.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, come convenuto poc'anzi, comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DOC. LVII, n. 3, SEZIONE III,
APPENDICE E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

La Commissione, esaminati i documenti in titolo,

preso atto che nell'ambito del Piano di rilancio del Paese il Governo intende aumentare le spese per istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la cultura e lo spettacolo;

considerato che il Governo nel PNR 2020 fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare: superare il *digital divide*, potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici, maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi tecnologici; implementare una piattaforma digitale «proprietaria» ministeriale per la didattica digitale; implementare il Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola digitale;

valutate positivamente le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica, nell'ambito delle quali il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere, dalla scuola dell'infanzia;

valutate positivamente anche le priorità indicate concernenti l'edilizia scolastica; l'inclusione scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato attraverso un sistema di reclutamento più lineare;

apprezzate le misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, con le quali si intende; aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio, tenendo conto che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; aumentare le interazioni con il mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca;

giudicato positivamente l'intendimento del Governo di «preservare, potenziare e valorizzare» l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

valutato positivamente che nel paragrafo relativo alla materia «Sanità» il PNR 2020 punti ad avviare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di informazione presso le scuole;

preso atto delle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020 indicate nell'Appendice al PNR 2020 nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente; finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca;

valutate infine positivamente le priorità nel settore dei beni culturali, riguardanti il consolidamento del ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di *card* digitali; l'investimento nell'arte e nell'architettura contemporanee, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda, del *design*, della fotografia, del *made in Italy*; la promozione della produzione artistica nazionale, tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché adotti ogni più idonea iniziativa volta a riservare un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie alle misure relative ai settori di competenza della Commissione e in particolare:

a) con riferimento all'istruzione primaria e secondaria, ad attivarsi al fine di prospettare idonee soluzioni volte ad incrementare le retribuzioni dei docenti anche correlandole a nuove prospettive di carriera individuali fondate sul merito;

b) ad adottare misure strutturali volte ad affrontare il problema del sovraffollamento delle classi non solo in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma in una prospettiva di lungo periodo, in particolar modo in presenza di alunni diversamente abili;

c) a porre in essere ogni più idonea iniziativa volta a garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili di organico di sostegno, attraverso ordinari percorsi selettivi;

d) ad intervenire efficacemente al fine di incrementare le competenze digitali di educatori e docenti attraverso un piano di formazione professionale oltre che attraverso strumenti e misure di natura perequativa, a ridurre le disparità regionali e territoriali in materia di *digital divide*, in primo luogo tra il Nord e il Sud del Paese e tra le periferie e i centri urbani, assumendo opportune iniziative volte a rendere quanto più accessibili sull'intero territorio nazionale la metodologia della didattica digitale integrata;

e) ad incrementare, in materia di edilizia scolastica, il finanziamento di interventi *ad hoc* e contestualmente a supportare efficacemente gli enti territorialmente competenti;

f) ad elaborare, da un lato, piani di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio culturale materiale, tesi anche a completare il piano per la fruizione del patrimonio culturale, nonché adottare piani di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, dedicando attenzione alla promozione della conoscenza di entrambi, implementando percorsi e attività didattiche – incluse quelle di stimolo alla lettura – a partire dalla scuola dell'infanzia, anche in collaborazione con enti ed istituzioni culturali, associazioni e categorie di settore; dall'altro azioni di rilancio occupazionale tramite l'attuazione dei concorsi previsti dalla normativa vigente, la definizione di un quadro giuridico dei professionisti del mondo della cultura, laddove mancante o carente, la creazione di un sistema di *welfare* dedicato e adeguato alla tipicità del professionismo nel settore;

g) infine, con riferimento all'alta formazione artistica e musicale e nell'ottica di un intervento di riordino del sistema: ad attivare un piano di reclutamento per titoli ed esami aperto anche a chi non è inserito in graduatorie riservate per titoli e servizi; ad intervenire per l'attivazione del terzo livello di formazione e, quindi, del dottorato di ricerca; nell'ottica dell'internazionalizzazione, degli scambi tra Stati e della frequenza di scuole a carattere europeo, ad adottare misure volte alla semplificazione delle procedure di dichiarazione di equipollenza dei titoli all'interno dell'Unione Europea.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

La Commissione, esaminati i documenti in titolo,

preso atto che nell'ambito del Piano di rilancio del Paese il Governo intende aumentare le spese per istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la cultura e lo spettacolo;

considerato che il Governo nel PNR 2020 fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare: superare il *digital divide*, potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici, maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi tecnologici; implementare una piattaforma digitale «proprietaria» ministeriale per la didattica digitale; implementare il Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola digitale;

valutate positivamente le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica, nell'ambito delle quali il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere, dalla scuola dell'infanzia;

valutate positivamente anche le priorità indicate concernenti l'edilizia scolastica; l'inclusione scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato attraverso un sistema di reclutamento più lineare;

apprezzate le misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, con le quali si intende; aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio, tenendo conto che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; aumentare le interazioni con il mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca;

giudicato positivamente l'intendimento del Governo di «preservare, potenziare e valorizzare» l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

valutato positivamente che nel paragrafo relativo alla materia «Sanità» il PNR 2020 punti ad avviare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di informazione presso le scuole;

preso atto delle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020 indicate nell'Appendice al PNR 2020 nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente; finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca;

valutate infine positivamente le priorità nel settore dei beni culturali, riguardanti il consolidamento del ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di *card* digitali; l'investimento nell'arte e nell'architettura contemporanee, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda, del *design*, della fotografia, del *made in Italy*; la promozione della produzione artistica nazionale, tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché adotti ogni più idonea iniziativa volta a riservare un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie alle misure relative ai settori di competenza della Commissione e in particolare:

a) con riferimento all'istruzione primaria e secondaria, ad attivarsi al fine di prospettare idonee soluzioni volte ad incrementare le retribuzioni dei docenti anche correlandole a nuove prospettive di carriera individuali fondate sul merito;

b) ad adottare misure strutturali volte ad affrontare il problema del sovraffollamento delle classi non solo in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma in una prospettiva di lungo periodo, in particolar modo in presenza di alunni diversamente abili;

c) a porre in essere ogni più idonea iniziativa volta a garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili di organico di sostegno, attraverso ordinari percorsi selettivi;

d) ad intervenire efficacemente al fine di incrementare le competenze digitali di educatori e docenti attraverso un piano di formazione professionale oltre che attraverso strumenti e misure di natura perequativa, a ridurre le disparità regionali e territoriali in materia di *digital divide*, in primo luogo tra il Nord e il Sud del Paese e tra le periferie e i centri urbani, assumendo opportune iniziative volte a rendere quanto più accessibili sull'intero territorio nazionale la metodologia della didattica digitale integrata;

e) ad incrementare, in materia di edilizia scolastica, il finanziamento di interventi *ad hoc* e contestualmente a supportare efficacemente gli enti territorialmente competenti;

f) ad elaborare, da un lato, piani di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio culturale materiale, tesi anche a completare il piano per la fruizione del patrimonio culturale, nonché adottare piani di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, dedicando attenzione alla promozione della conoscenza di entrambi, implementando percorsi e attività didattiche – incluse quelle di stimolo alla lettura – a partire dalla scuola dell'infanzia, anche in collaborazione con enti ed istituzioni culturali, associazioni e categorie di settore; dall'altro azioni di rilancio occupazionale tramite l'attuazione dei concorsi previsti dalla normativa vigente, la definizione di un quadro giuridico dei professionisti del mondo della cultura, laddove mancante o carente, la creazione di un sistema di *welfare* dedicato e adeguato alla tipicità del professionismo nel settore;

g) infine, con riferimento all'alta formazione artistica e musicale e nell'ottica di un intervento di riordino del sistema: ad attivare un piano di reclutamento per titoli ed esami aperto anche a chi non è inserito in graduatorie riservate per titoli e servizi; ad intervenire per l'attivazione del terzo livello di formazione e, quindi, del dottorato di ricerca; nell'ottica dell'internazionalizzazione, degli scambi tra Stati e della frequenza di scuole a carattere europeo, ad adottare misure volte alla semplificazione delle procedure di dichiarazione di equipollenza dei titoli all'interno dell'Unione Europea;

h) a costruire un piano nazionale per il sostegno al diritto allo studio universitario, nell'ottica di un innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di raggiungere la copertura di tutti gli idonei ai benefici per il diritto allo studio e allargare la relativa platea, ad avviare un piano di investimenti infrastrutturali per l'ammodernamento delle residenze di DSU esistenti e la predisposizione di nuove strutture, alla luce delle preoccupanti previsioni di calo delle immatricolazioni universitarie a fronte dell'impoverimento delle famiglie, in particolare modo nelle Regioni meridionali;

i) a rafforzare il valore strategico del dottorato di ricerca, aumentando le risorse per il numero di posti messi a concorso, recuperando il

numero medio rispetto agli altri Paesi europei, qualificando l'Alta formazione in ricerca sia nell'impresa privata, sia nella pubblica amministrazione, oltre che nella naturale propensione all'attività accademica;

l) ad allineare il sistema universitario e della ricerca italiani – anche attraverso specifici interventi normativi – agli *standard* europei più avanzati in termini di reclutamento dei ricercatori, prevenendo e contrastando la formazione di precarietà, il linea con i principi stabiliti dalla Commissione europea nella «Carta europea dei ricercatori»; a garantire continuità e certezza delle risorse pubbliche alla ricerca di base; ad aumentare l'efficienza gestionale delle risorse investite in ricerca e sviluppo al fine di migliorare le ricadute innovative ed occupazionali.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria**151^a Seduta***Presidenza del Presidente*
COLTORTI*La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII)
Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati**(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale, segnalando che il relatore Cioffi ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, *pubblicato in allegato*.Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il Programma nazionale di riforma sia incompleto e che alcune delle cose in esso presenti siano sbagliate. Mancano, infatti, diverse opere prioritarie, autostrade, collegamenti e raddoppi di linee ferroviarie. A titolo esemplificativo, rileva che la Sardegna è completamente dimenticata e dal PNR non emerge neanche la volontà di riflettere su come risolvere il divario infrastrutturale che affligge l'isola. Tante opere vengono annunciate, ma poi non si adottano le misure necessarie per portarle a termine, a partire dalla Pontremolese e dalla Tirreno-Brennero, della quale mancano ancora il secondo e il terzo lotto. Non si sa più nulla del piano per la messa in sicurezza dei ponti. Nel 2018 il ministro Toninelli aveva chiesto una ricognizione dello stato delle opere ai Comuni, ma a fronte dello sforzo organizzativo ed economico dispiegato dagli enti locali il documento in esame non fornisce

alcuna risposta. Manca ogni riferimento al ponte sullo Stretto di Messina. Le proposte per lo sviluppo della mobilità sono incomplete, non prevedendo, accanto a quelli per i veicoli elettrici, incentivi per tutte le auto nuove. In sintesi, il PNR costituisce un'occasione persa.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), pur apprezzando l'atteggiamento di apertura tenuto dal relatore Cioffi e da altri componenti della maggioranza nel corso dell'esame, non può che esprimersi criticamente su un documento che non affronta con il dovuto slancio i veri problemi che bloccano il Paese, a partire da un eccesso di burocrazia e da un contesto povero di investimenti pubblici e che non stimola adeguatamente quelli privati. Per quanto concerne i profili più strettamente attinenti alle competenze della Commissione, ritiene che il PNR dovrebbe affrontare il tema della viabilità comunale, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto non è pensabile che i Comuni siano lasciati soli a sostenere spese e attività che riguardano anche strade statali. Per quanto riguarda in particolare l'asse tirrenico, se non si vuole fare un'autostrada, si dovrebbe perlomeno garantire la sicurezza delle strade. Sul capitolo aeroporti, nell'affrontare il tema dell'intermodalità nei collegamenti con questi ultimi, dovrebbero essere valorizzati i piccoli aeroporti, che potrebbero essere utilizzati per la ricettività turistica di alto livello. Più in generale, sarebbe necessario fornire un sostegno, economico e di sburocratizzazione, alle strutture turistico-ricettive e al diporto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore CIOFFI (*M5S*) osserva che una serie di questioni sollevate dal Gruppo della Lega sono già affrontate dallo schema di parere da lui presentato, a partire dall'osservazione finalizzata a prevedere interventi volti a potenziare le reti di trasporto interno alle isole. Alla luce dell'intervento del senatore Mallegni, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che reca un riferimento espresso alla manutenzione delle strade comunali e una osservazione aggiuntiva sull'intermodalità tra treno, aereo e gomma, con riferimento agli aeroporti.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia il relatore Cioffi e la capogruppo del MoVimento 5 Stelle, senatrice Di Girolamo, per la correttezza istituzionale e l'attenzione che hanno voluto prestare alle posizioni espresse dalla Lega. Ciò, tuttavia, non si è tradotto in osservazioni volte a modificare in maniera sostanziale un PNR che il Gruppo della Lega trova estremamente deficitario e sul quale non potrà che esprimere un voto contrario. Più in particolare, ritiene che l'elenco delle opere prioritarie contenuto nel programma «Italiaveloce» dovrebbe essere integrato con le seguenti: ampliamento autostrada A13 nella tratta Monselice-Padova Sud; ampliamento autostrada A1 nella tratta Milano Sud-Lodi; ampliamento autostrada

A14 nella tratta nuovo svincolo di Ponte Rizzoli-Diramazione per Ravenna; ampliamento terza corsia A11; raddoppio linea ferroviaria Lucca-Firenze; linea veloce Pisa-Firenze; nodo AV di Firenze; Grande Raccordo Anulare e A91 Roma-Fiumicino: realizzazione corsie complanari al GRA; asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna; completamento A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria.

Si dovrebbe poi: prevedere un significativo piano di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia siti su strade statali e provinciali; avviare quanto necessario alla ripresa del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina finalizzata alla sua realizzazione; realizzare degli specifici interventi nella regione Sardegna volti al potenziamento infrastrutturale e delle reti di trasporto della stessa; dotare la regione Sardegna di adeguati servizi ferroviari ad alta velocità, e destinare idonee risorse allo scopo; inserire la linea Pontremolese (La Spezia-Parma) tra le direttrici ferroviarie prioritarie; dare impulso alla celere ripresa dei lavori per la realizzazione del nodo AV di Firenze; disporre il trasferimento di risorse previste in termini di fabbisogno per la realizzazione delle opere ferroviarie contemplate nel Programma; disporre il trasferimento a RFI Spa delle risorse (4,7 miliardi) necessarie alla realizzazione delle opere ferroviarie che attraversano il territorio veneto, quali in particolare: la linea AV/AC Verona-Vicenza; l'Attraversamento di Vicenza; la linea AV/AC Vicenza-Padova-Vicenza; la linea AV/AC Brennero IV Lotto-Ingresso VR Nord; inserire il 2° e 3° tratto del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Ti-Bre) tra le opere autostradali prioritarie; procedere alla realizzazione delle ciclovie previa valutazione di effettiva fattibilità di ciascun itinerario; realizzare, in tempi brevi, un programma di monitoraggio delle infrastrutture presenti nei territori dei Comuni, come da richiesta di quest'ultimi avanzata nel 2018; verificare lo stato di avanzamento delle opere previste nel Contratto di Programma MIT-Anas 2016-2020, soprattutto in termini di oneri già finanziati e fabbisogno, e fornirne idonea rendicontazione alle competenti Commissioni parlamentari; incrementare quanto più possibile le risorse destinate a finanziare i servizi di trasporto pubblico locale, anche alla luce della prevista applicazione del costo *standard*.

Nell'ambito dello sviluppo della mobilità sostenibile, si dovrebbe avviare celermente la realizzazione delle linee metropolitane, tramviarie e filoviarie, urbane ed *extra*-urbane, già finanziate a legislazione vigente, al fine di favorire il trasporto rapido di massa e ridurre il trasporto privato individuale; in particolare dare impulso alla celere realizzazione dei seguenti interventi: nuove fermate Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) di Torino; prolungamento della linea metropolitana M5 di Milano da Milano Bignami a Monza; nuova linea metropolitana M4 di Milano da Lorenteggio a Linate; prolungamento metro di Genova; linea C della metropolitana di Roma; completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli; completamento linea Circumetnea; sistema ferroviario metropolitano di Palermo.

Nell'ambito dello sviluppo della mobilità sostenibile, è necessario introdurre incentivi, destinati alle imprese, per il rinnovo dei mezzi commerciali circolanti, in particolare quelli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate;

Nell'ambito dello sviluppo della mobilità sostenibile si devono introdurre incentivi all'acquisto di auto nuove, indipendentemente dal loro tipo di alimentazione, con contestuale rottamazione di veicolo usato. Si dovrebbe infine portare a compimento l'*iter* di riforma del codice della strada avviato in sede parlamentare; individuare alcuni aeroporti (ad es. Brescia Montichiari) quali *hub* strategici per il trasporto aereo delle merci su specifiche aree del territorio nazionale e finanziarne il loro sviluppo; favorire la specializzazione degli aeroporti più piccoli su specifici segmenti del trasporto aereo.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore Cioffi per le modifiche che ha voluto apportare allo schema di parere, ma conferma la valutazione negativa del Gruppo di Forza Italia, assicurando che quest'ultimo continuerà comunque il suo lavoro di approfondimento e di formulazione di idee e di proposte.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII***

La 8^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, (*Doc. LVII, n. 3, Sezione III*), la relativa appendice e i connessi allegati,

preso atto che:

la presentazione della terza sezione del DEF, contenente il PNR e i principali allegati, è stata posticipata, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della emergenza pandemica dovuta alla diffusione del *virus* Covid-19, ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;

considerato che:

il PNR traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (*Recovery Plan*) che il Governo metterà a punto alla luce della Comunicazione della Commissione Europea del 27 maggio per la creazione di un nuovo Strumento Europeo per la Ripresa (*Next Generation EU*);

il piano di rilancio identifica quali linee strategiche la modernizzazione del Paese, la transizione ecologica, l'inclusione sociale e territoriale e la parità di genere;

obiettivo prioritario per l'attuazione del Piano di rilancio è la semplificazione delle procedure amministrative per la pianificazione, la progettazione e l'autorizzazione dei lavori pubblici e delle attività della filiera logistica. Con il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, fatto salvo il contrasto alla corruzione, sarà possibile accelerare la partenza delle opere pubbliche già finanziate e in fase avanzata di progettazione, nonché il completamento di quelle in corso di realizzazione, rendendo più agile la disciplina che regola gli appalti pubblici;

per quanto riguarda il rafforzamento degli investimenti pubblici un primo ambito riguarderà le infrastrutture di comunicazione, in particolare il rinnovamento e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto quali 5G e fibra ottica, *data center* distribuiti per l'*edge cloud computing*, ferrovie, strade, ponti, aeroporti, porti e intermodalità;

relativamente alle telecomunicazioni, in attuazione del Piano Banda Ultralarga, si intende accelerare lo sviluppo dei cantieri nelle cd.

aree bianche, concentrando gli interventi della fase II del Piano sul sostegno alla domanda per l'attivazione di servizi ultraveloci in tutte le aree del Paese e nella diffusione di infrastrutture a banda ultralarga nelle cd. aree grigie a fallimento tecnologico;

considerato altresì che:

di particolare rilevanza per questa Commissione è l'allegato «*#italiaveloce: L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture*», che rappresenta il quadro generale della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture di trasporto, e illustra in via preliminare l'elenco delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese, con un quadro complessivo di oltre 190 miliardi;

con riferimento al sistema integrato di infrastrutture e servizi di trasporto il Governo intende avviare un nuovo, moderno e resiliente sistema logistico con l'obiettivo di garantire a tutte le principali aree urbane dell'Italia peninsulare tempi di accesso a Roma non superiori a quelli oggi garantiti dal sistema AV sulla sua tratta di maggior lunghezza, e di estendere la rete di alta velocità ferroviaria alle Regioni del Sud (Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia);

verrà completato il processo di rinnovo del parco rotabile del servizio ferroviario regionale, anche al fine di migliorare la qualità della vita dei pendolari, e si avvierà in tempi rapidi il rinnovo dei treni *intercity* per le tratte a più lunga percorrenza. Sono inoltre già disponibili, e in corso di assegnazione, risorse per il rinnovo sostenibile del parco dei mezzi navali per i collegamenti con le isole minori;

per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si sta provvedendo alla ripartizione di risorse per incentivare l'interoperabilità e l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto, privilegiando l'utilizzo di quelle a basso impatto ambientale e potenziando i sistemi su ferro locale. Verrà altresì sostenuta la transizione dell'industria automobilistica verso la mobilità sostenibile e connessa attraverso un insieme di incentivi e regolamenti, in parte già introdotti;

l'obiettivo di garantire servizi di trasporto pubblico locale più efficienti e di qualità sarà perseguito anche attraverso il superamento della spesa storica nella ripartizione del Fondo TPL;

grande attenzione sarà posta alla mobilità delle merci attraverso l'implementazione di un nuovo modello di logistica attento alle esigenze di sostenibilità ambientale, anche attraverso la prosecuzione e implementazione del sistema degli incentivi del *marebonus* e del *ferrobonus*;

sarà aggiornato il Piano nazionale aeroporti con l'obiettivo di garantire l'integrazione tra aeroporti e territori secondo una logica intermodale;

è in corso di attuazione la riforma delle autorità del sistema portuale e, in campo infrastrutturale, sarà dato un forte impulso agli interventi per migliorare la sostenibilità ambientale dei porti, con azioni qualificate come il piano nazionale per l'elettrificazione delle banchine (*cold-ironing*) con il progetto Porti Verdi;

con specifico riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sarà rafforzato il sistema della vigilanza sulla sicurezza e sarà attribuita massima priorità ai piani per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie previsti nell'aggiornamento dei contratti di programma con i gestori delle infrastrutture;

rilevanza prioritaria assumeranno gli investimenti sulla rete stradale previsti nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 con ANAS e quelli sulla rete ferroviaria inclusi nell'aggiornamento e contratto di programma RFI 2017-2021, di cui verranno semplificate le modalità di approvazione, riducendo i tempi per la messa a disposizione delle risorse previste;

il Governo si è impegnato infine a portare avanti il programma pluriennale di investimenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento all'edilizia scolastica e sanitaria, mentre per quanto riguarda le politiche abitative, sono ribaditi gli obiettivi del nuovo Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare: riqualificazione e incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; rigenerazione del tessuto socio-economico; incremento dell'accessibilità, della sicurezza dei luoghi e della funzionalità di spazi e immobili pubblici; miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare auspicabile prevedere specifiche misure finalizzate anche alla semplificazione e all'accelerazione delle fasi preliminari all'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, valutando altresì, in merito ai criteri di selezione delle offerte, l'utilizzo temporaneo e in accordo con le istituzioni comunitarie, delle procedure di cui all'articolo 97, comma 8, del codice anche per i contratti soprasoglia;

– nell'ambito della definizione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del Paese, si ritiene opportuno assegnare carattere prioritario al completamento delle opere in ragione dello stato di avanzamento dei lavori ed agli interventi di manutenzione straordinaria ponendo particolare attenzione alla manutenzione di strade statali e provinciali;

– con riferimento all'elenco delle infrastrutture prioritarie contenuto nell'Allegato *italiaveloce* si ritiene opportuno procedere ad una loro revisione, a partire dalle infrastrutture di nuova realizzazione, mediante un'analisi costi-benefici finalizzata a massimizzare l'efficienza del risultato al minor costo e minimizzando il consumo di suolo;

– nell'ambito delle telecomunicazioni, al fine di garantire la massima sicurezza nella protezione dei dati, si consideri l'utilizzo prioritario di infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e comunitario e gestite da società la cui sede principale è localizzata sul territorio nazionale e comunitario;

– al fine di rafforzare le connessioni intermodali, sia valutata l'opportunità di inserire nel Piano nazionale aeroporti ai fini civili e cargo aeroporti territorialmente prossimi e impiegati anche o solo ai fini militari, o aeroporti civili dotati di adeguate capacità di trasporto;

– si valuti l'opportunità di prevedere interventi volti a rafforzare i collegamenti in regime di continuità territoriale con le isole e a potenziare le reti di trasporto interno alle isole stesse;

– nell'ambito degli interventi in materia di mobilità sostenibile si ritiene necessario sostenere il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico verso mezzi a bassa o nulla emissione e favorire la realizzazione di ciclovie.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

La 8^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, (*Doc. LVII*, n. 3, Sezione III), la relativa appendice e i connessi allegati,

preso atto che:

la presentazione della terza sezione del DEF, contenente il PNR e i principali allegati, è stata posticipata, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della emergenza pandemica dovuta alla diffusione del *virus* Covid-19, ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;

considerato che:

il PNR traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (*Recovery Plan*) che il Governo metterà a punto alla luce della Comunicazione della Commissione Europea del 27 maggio per la creazione di un nuovo Strumento Europeo per la Ripresa (*Next Generation EU*);

il piano di rilancio identifica quali linee strategiche la modernizzazione del Paese, la transizione ecologica, l'inclusione sociale e territoriale e la parità di genere;

obiettivo prioritario per l'attuazione del Piano di rilancio è la semplificazione delle procedure amministrative per la pianificazione, la progettazione e l'autorizzazione dei lavori pubblici e delle attività della filiera logistica. Con il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, fatto salvo il contrasto alla corruzione, sarà possibile accelerare la partenza delle opere pubbliche già finanziate e in fase avanzata di progettazione, nonché il completamento di quelle in corso di realizzazione, rendendo più agile la disciplina che regola gli appalti pubblici;

per quanto riguarda il rafforzamento degli investimenti pubblici un primo ambito riguarderà le infrastrutture di comunicazione, in particolare il rinnovamento e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto quali 5G e fibra ottica, *data center* distribuiti per l'*edge cloud computing*, ferrovie, strade, ponti, aeroporti, porti e intermodalità;

relativamente alle telecomunicazioni, in attuazione del Piano Banda Ultralarga, si intende accelerare lo sviluppo dei cantieri nelle cd.

aree bianche, concentrando gli interventi della fase II del Piano sul sostegno alla domanda per l'attivazione di servizi ultraveloci in tutte le aree del Paese e nella diffusione di infrastrutture a banda ultralarga nelle cd. aree grigie a fallimento tecnologico;

considerato altresì che:

di particolare rilevanza per questa Commissione è l'allegato «*#italiaveloce: L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture*», che rappresenta il quadro generale della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture di trasporto, e illustra in via preliminare l'elenco delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese, con un quadro complessivo di oltre 190 miliardi;

con riferimento al sistema integrato di infrastrutture e servizi di trasporto il Governo intende avviare un nuovo, moderno e resiliente sistema logistico con l'obiettivo di garantire a tutte le principali aree urbane dell'Italia peninsulare tempi di accesso a Roma non superiori a quelli oggi garantiti dal sistema AV sulla sua tratta di maggior lunghezza, e di estendere la rete di alta velocità ferroviaria alle Regioni del Sud (Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia);

verrà completato il processo di rinnovo del parco rotabile del servizio ferroviario regionale, anche al fine di migliorare la qualità della vita dei pendolari, e si avvierà in tempi rapidi il rinnovo dei treni *intercity* per le tratte a più lunga percorrenza. Sono inoltre già disponibili, e in corso di assegnazione, risorse per il rinnovo sostenibile del parco dei mezzi navali per i collegamenti con le isole minori;

per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si sta provvedendo alla ripartizione di risorse per incentivare l'interoperabilità e l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto, privilegiando l'utilizzo di quelle a basso impatto ambientale e potenziando i sistemi su ferro locale. Verrà altresì sostenuta la transizione dell'industria automobilistica verso la mobilità sostenibile e connessa attraverso un insieme di incentivi e regolamenti, in parte già introdotti;

l'obiettivo di garantire servizi di trasporto pubblico locale più efficienti e di qualità sarà perseguito anche attraverso il superamento della spesa storica nella ripartizione del Fondo TPL;

grande attenzione sarà posta alla mobilità delle merci attraverso l'implementazione di un nuovo modello di logistica attento alle esigenze di sostenibilità ambientale, anche attraverso la prosecuzione e implementazione del sistema degli incentivi del *marebonus* e del *ferrobonus*;

sarà aggiornato il Piano nazionale aeroporti con l'obiettivo di garantire l'integrazione tra aeroporti e territori secondo una logica intermodale;

è in corso di attuazione la riforma delle autorità del sistema portuale e, in campo infrastrutturale, sarà dato un forte impulso agli interventi per migliorare la sostenibilità ambientale dei porti, con azioni qualificate come il piano nazionale per l'elettificazione delle banchine (*cold-ironing*) con il progetto Porti Verdi;

con specifico riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sarà rafforzato il sistema della vigilanza sulla sicurezza e sarà attribuita massima priorità ai piani per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie previsti nell'aggiornamento dei contratti di programma con i gestori delle infrastrutture;

rilevanza prioritaria assumeranno gli investimenti sulla rete stradale previsti nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 con ANAS e quelli sulla rete ferroviaria inclusi nell'aggiornamento e contratto di programma RFI 2017-2021, di cui verranno semplificate le modalità di approvazione, riducendo i tempi per la messa a disposizione delle risorse previste;

il Governo si è impegnato infine a portare avanti il programma pluriennale di investimenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento all'edilizia scolastica e sanitaria, mentre per quanto riguarda le politiche abitative, sono ribaditi gli obiettivi del nuovo Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare: riqualificazione e incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; rigenerazione del tessuto socio-economico; incremento dell'accessibilità, della sicurezza dei luoghi e della funzionalità di spazi e immobili pubblici; miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare auspicabile prevedere specifiche misure finalizzate anche alla semplificazione e all'accelerazione delle fasi preliminari all'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, valutando altresì, in merito ai criteri di selezione delle offerte, l'utilizzo temporaneo e in accordo con le istituzioni comunitarie, delle procedure di cui all'articolo 97, comma 8, del codice anche per i contratti soprasoglia;

– nell'ambito della definizione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del Paese, si ritiene opportuno assegnare carattere prioritario al completamento delle opere in ragione dello stato di avanzamento dei lavori ed agli interventi di manutenzione straordinaria ponendo particolare attenzione alla manutenzione di strade statali, provinciali e comunali;

– con riferimento all'elenco delle infrastrutture prioritarie contenuto nell'Allegato *italiaveloce* si ritiene opportuno procedere ad una loro revisione, a partire dalle infrastrutture di nuova realizzazione, mediante un'analisi costi-benefici finalizzata a massimizzare l'efficienza del risultato al minor costo e minimizzando il consumo di suolo;

– nell'ambito delle telecomunicazioni, al fine di garantire la massima sicurezza nella protezione dei dati, si consideri l'utilizzo prioritario di infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e comunitario e gestite da società la cui sede principale è localizzata sul territorio nazionale e comunitario;

– al fine di rafforzare le connessioni intermodali, sia valutata l'opportunità di inserire nel Piano nazionale aeroporti ai fini civili e cargo aeroporti territorialmente prossimi e impiegati anche o solo ai fini militari, o aeroporti civili dotati di adeguate capacità di trasporto;

– si valuti l'opportunità di prevedere interventi volti a rafforzare i collegamenti in regime di continuità territoriale con le isole e a potenziare le reti di trasporto interno alle isole stesse;

– nell'ambito degli interventi in materia di mobilità sostenibile si ritiene necessario sostenere il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico verso mezzi a bassa o nulla emissione e favorire la realizzazione di ciclovie;

– il piano aeroportuale italiano deve tenere conto della intermodalità tra aereo, treno e gomma. Dovranno essere valutate, prima di nuovi investimenti, le possibilità di collegamento con treni ad alta velocità tra aeroporti di diversa categoria ed importanza.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria**126^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto la relazione illustrativa. Ricorda altresì che l'esame in Assemblea del Documento è previsto a partire da domani alle ore 9,30, congiuntamente alla Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio.

Il relatore TARICCO (PD) illustra una proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere alternativo di tenore contrario (pubblicata in allegato) a nome dei Gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TARICCO (*PD*) raccomanda l'approvazione della proposta di parere favorevole, ritenendo che il documento presentato dal Governo vada nella direzione giusta nell'esigenza di tutelare gli interessi dell'agricoltura nazionale. Si tratterà ovviamente di implementare con successivi provvedimenti legislativi quelle linee di indirizzo che nel Programma nazionale di riforma vengono delineate e su cui certamente non mancherà l'appoggio della maggioranza.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e il voto favorevole sulla proposta di parere alternativo, ritiene che le risorse messe a disposizione del settore agricole vadano indirizzate in maniera più efficace. Cita l'esempio uno dei provvedimenti-bandiera del ministro Bellanova, ovverosia la sanatoria per i lavoratori irregolari del settore agricolo che, di fatto, non ha portato alcun beneficio per il settore, mentre, viceversa sarebbero stati opportuni interventi per far rientrare nel sistema quella manodopera specializzata che da anni svolge un ruolo fondamentale.

La senatrice ABATE (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, condivide pienamente gli indirizzi generali individuati dal Governo nel Programma nazionale di riforma che ovviamente, per essere riempiti di contenuti, avranno bisogno di successivi interventi normativi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta in votazione ed approvata.

Risulta di conseguenza preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai Gruppi di opposizione.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI ricorda che il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1^a e 8^a, viene esaminato in prima lettura dal Senato. Fa presente altresì che il termine per la presentazione di emendamenti alle Commissioni riunite è stato fissato per il prossimo martedì 4 agosto.

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, segnalando, per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, anzitutto l'articolo 43, contenente una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo.

I commi 1 e 2 prevedono in particolare un aggiornamento del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Si prevede l'adozione di

un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato sullo sviluppo di sistemi digitali che supportino l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali. I fascicoli aziendali, costituenti nel loro insieme l'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale. Inoltre la superficie aziendale, che dovrà essere dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, verrà verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Il comma 3 apporta modifiche alla normativa sui controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge n.91 del 2014, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche, modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad adempiere e spostando da venti a novanta giorni il termine entro il quale va chiesto l'adempimento.

Il comma 4 apporta modifiche al testo unico sul vino (legge n. 238 del 2016) prevedendo: all'articolo 12, la soppressione del termine di cinque giorni antecedente l'inizio dell'attività di produzione del mosto per la prescritta comunicazione al competente ufficio territoriale; all'articolo 14, l'eliminazione del termine di cinque giorni antecedente l'elaborazione dei prodotti a base di mosto, vino, vino liquoroso, spumante e bevande spiritose ai fini della comunicazione dell'attività all'Ufficio territoriale competente; all'articolo 16, la sostituzione della comunicazione preventiva con la registrazione, in caso di detenzione e confezionamento dei prodotti; all'articolo 38, la deroga all'obbligo di declassamento – disposto in caso di trasferimento di partite di mosti e di vini DOP e IGP al di fuori della zona di produzione delimitata – in caso di provvedimenti adottati dall'Autorità competente in costanza di calamità naturali o condizioni metereologiche sfavorevoli o in caso di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Viene, poi, aggiunto un comma 7-bis in base al quale, al verificarsi delle predette condizioni, è consentito imbottigliare un vino che sarebbe soggetto all'obbligo di rispettare la zona delimitata dal disciplinare al di fuori della pertinente zona geografica.

Il comma 5 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 20 del 2018 in materia di controlli sulla produzione agricola e agroalimentare biologica. In particolare, viene previsto che le sanzioni applicabili in caso di provvedimento di sospensione della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico non si applicano nel caso in cui la violazione sia avvenuta in un periodo nel quale il territorio sul quale opera il soggetto sanzionato sia stato colpito da calamità naturali o sia stato oggetto di misure sanitarie.

Il comma 6 prevede la possibilità che le analisi sui prodotti oggetto di campionamento possano essere effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e non solo da un laboratorio come attualmente previsto.

Il comma 7, infine, modifica la norma relativa alla comunicazione dell'elenco annuale dei lavoratori agricoli (operai a tempo determinati,

compartecipanti familiari e piccoli coloni) da parte dell'INPS, che oggi avviene attraverso modalità telematiche con la pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale. Tale forma di comunicazione è sostituita con la notifica ai lavoratori interessati che deve avvenire attraverso comunicazione individuale a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Segnala altresì l'articolo 63, dedicato ad un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, ad interventi infrastrutturali irrigui e a bacini di raccolta delle acque.

Più in dettaglio, il comma 1 affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B: la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dal Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (d.lgs. n. 34 del 2018). Tali interventi sono da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del MIPAAF e delle Regioni e province autonome; la Sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta ai sensi del citato Testo unico, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

In base al comma 2, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MIPAAF, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

Il comma 3 prevede che tale Piano straordinario (adottato previa intesa in Conferenza Stato-Regioni) disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

Il comma 4 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche.

Il comma 5 prevede che possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga è intesa a garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza dell'EIPLI.

Il comma 6 prevede che per i «primi interventi» di attuazione dell'articolo in esame, pari a 50 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provveda mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2014-2020, previa rimodulazione delle somme già assegnate al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del MIPAAF. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al MIPAAF nel riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il comma 7 contiene infine una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 25)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Fattori ha presentato un nuovo schema di risoluzione, su cui il Governo si era riservato di esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario L'ABBATE, relativamente agli impegni previsti per il Governo nella proposta di risoluzione presentata dalla relatrice, fa presente che il parere dell'Esecutivo è favorevole con riferimento ai punti n. 1), n. 2), n. 3), n. 5), n. 6), n. 7), n. 8) (per quanto di competenza) e n. 9). Con riferimento al punto n. 4), propone una riformulazione diretta a specificare che l'impegno operi relativamente alle sole coltivazioni consentite. Il parere è invece contrario sull'impegno n. 10) in quanto il cosiddetto «privilegio dell'agricoltore» si applica soltanto alle piante di 21 specie mentre per tutte le altre l'impiego del seme aziendale è vietato. Ricorda che rappresenta in ogni caso un illecito lo scambio di seme di varietà protette tra agricoltori sia a titolo gratuito che oneroso, nonché vendere o cedere anche a titolo gratuito semi di una varietà protetta senza rispettare la legge sementiera e senza l'autorizzazione del costituente.

La relatrice FATTORI (*Misto*) ringrazia il sottosegretario L'Abbate per le indicazioni fornite e presenta una nuova formulazione della risoluzione (pubblicata in allegato) diretta a recepire le richieste avanzate dall'Esecutivo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione e approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, II, IV, V, VI E VII**

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati,

premessi che:

lo scorso aprile – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea – il DEF è stato presentato in Parlamento in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni, mentre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;

il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus,

considerato che:

nel PNR, nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro sommerso, si prevedono interventi contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato;

nel settore della giustizia si intende operare per la revisione delle misure di contrasto a fenomeni illeciti in ambito agro-alimentare, con l'obiettivo di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari;

in ambito infrastrutturale il Piano operativo agricoltura consentirà anche nel 2020 di proseguire gli investimenti nelle infrastrutture irrigue strategiche per l'agricoltura nazionale;

nell'ambito più strettamente agroalimentare, il Governo intende promuoverne la filiera, anche nel quadro del supporto all'export e all'internazionalizzazione, sia a livello europeo (attraverso la PAC 2021-2027 e il *Green Deal* europeo) sia sul piano interno;

a livello nazionale si intende adeguare la normativa sul lavoro in agricoltura per dare competitività alle imprese e al sistema, tutelare i lavoratori e favorire le filiere italiane;

interventi di sostegno sono già stati previsti nei decreti-legge «Cura Italia» e «Rilancio», in particolare per quei comparti più duramente colpiti dalla crisi come il florovivaismo, il lattiero-caseario, la zootecnia e il settore viticolo;

anche sul fronte della pesca e dell'acquacoltura, in cui si sono registrate perdite di reddito importanti, sono state attivate alcune misure iniziali e ottenute deroghe dall'UE per salvaguardare le imprese di pesca, esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BERGESIO, SERAFINI E LA PIETRA SUL
DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020;

rilevato che per quanto concerne il settore agricolo, le linee di intervento appaiono assolutamente generiche e di ridotta portata, mancando qualsiasi riferimento ad un piano strategico di sviluppo del settore, in un'ottica maggiormente competitiva;

le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 hanno avuto un forte impatto sull'agroalimentare italiano, tuttavia ad esse non ha fatto seguito un'efficace azione di sostegno a tutti quei comparti che sono stati più duramente colpiti dalla crisi;

nessun settore è stato risparmiato: dalla zootecnia al florovivaismo e al vitivinicolo, dall'ortofrutta al lattiero caseario, senza tralasciare la pesca e il settore agrituristico. Partendo da un trend positivo per l'anno 2019, in cui la spesa delle famiglie per consumi extradomestici è stata di 86 miliardi di euro, le stime del terzo Rapporto ISMEA sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 indicano che le prospettive dei consumi agroalimentari extradomestici per tutto il 2020 subiranno un calo pari al 40 per cento, per un ammontare di circa 34 miliardi di euro di perdita;

si giudicano inconsistenti gli interventi diretti a sostegno delle filiere in crisi; soltanto il settore florovivaistico ha subito perdite per oltre 1 miliardo di euro. Gli interventi previsti per il settore zootecnico, 90 milioni di euro per l'anno 2020 a sostegno dell'ammasso privato, non rispondono certamente alle aspettative del settore, che nel solo comparto suinicolo ha registrato perdite per circa 250 milioni di euro al mese, per le mancate vendite di carne fresca suina e di salumi; discorsi simili valgono per il settore vitivinicolo, lattiero-caseario e della pesca;

le misure adottate dal Governo a favore dell'agricoltura con i decreti legge «Cura Italia», «Liquidità» e «Rilancio», che in termini di contributi diretti assegnano al settore circa 1,4 miliardi di euro, si giudicano inadeguate, non solo per affrontare l'emergenza in atto, ma anche per sostenere la fase della ripresa;

nell'ambito del quadro di riforma della PAC per il periodo 2021-2027, è necessario portare avanti le iniziative per una reale semplificazione degli oneri burocratici legati alla concessione dei benefici, secondo

una visione di lungo periodo, volta a superare i provvedimenti a carattere temporaneo adottati durante la fase emergenziale;

in tema di lavoro è necessario agire per riformare il sistema della prestazione di lavoro occasionale, attraverso misure di revisione e semplificazione dello strumento del *voucher*, estendendone l'uso in maniera permanente ad altre categorie di potenziali utilizzatori fra cui i percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito, i percettori del reddito di cittadinanza, oltre che ai giovani studenti e ai pensionati;

per quanto concerne le misure di contrasto ai fenomeni illeciti in ambito agroalimentare è opportuno un intervento per estendere i poteri di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100, anche al settore agricolo e agroalimentare;

i prodotti agroalimentari italiani, specie i prodotti di qualità e a marchio protetto, sono sottoposti ad un alto rischio di contraffazione, con riferimento all'origine geografica del prodotto o alla denominazione di origine, e di imitazione, quest'ultima riconducibile al più generalizzato fenomeno di *italian sounding*;

è opportuno dunque rafforzare le misure di contrasto agli illeciti, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati come *blockchain*, nell'*internet of things* e intelligenza artificiale, quali strumenti efficaci di tutela e valorizzazione del «*made in Italy*»;

non sono invece incoraggianti le azioni intraprese dal Governo per il superamento dei vincoli delle aree geografiche imposti dai disciplinari di produzione dei vini DOC che, oltre ad essere in contrasto con i regolamenti europei in tema di qualità, inficiano anche quanto fatto dall'Italia per contrastare le pratiche illecite compiute ai danni di tutto il settore;

nell'ambito delle strategie di attuazione del *Green Deal* particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al sostegno delle eccellenze dell'agroalimentare italiano, quale punto di riferimento, a livello globale, per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, attraverso lo sviluppo di sistemi che incentivino l'adozione di alte prestazioni all'interno della filiera, secondo una strategia *one health*, incentrata sul riconoscimento del legame esistente tra la salute animale, quella umana e l'ecosistema, a garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati sui principi della dieta mediterranea, assicurino la qualità, la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale;

è necessario inoltre sviluppare, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, modelli di agricoltura sostenibile, per una transazione verso un'economia circolare che, partendo dal settore primario e dal riuso degli scarti organici delle aziende per la produzione di energia, metta quest'ultima a servizio dello stesso ciclo produttivo delle aziende che l'hanno prodotta;

l'assenza di iniziative mirate ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore rischia di condannarlo ad una posizione subalterna rispetto ai

competitori europei. Il sostegno all'innovazione tecnologica e all'agricoltura di precisione sono misure di assoluta centralità per il mondo agricolo, in grado di innalzare lo sviluppo e di fornire una risposta efficace ai cambiamenti del clima;

con riguardo al settore della pesca è necessario aumentare la competitività delle imprese che vi operano attraverso l'adozione di misure di sostegno alla pesca artigianale *Made in Italy*, al fine di valorizzare questa importantissima risorsa e di portare ricchezza e occupazione nei territori locali.

Alla luce di quanto detto nelle premesse, esprimono parere contrario.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 200
(Doc. XXIV, n. 25)**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura, richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell’agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l’utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l’avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni ’80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: *a*) piante transgeniche, derivanti dall’inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; *b*) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo «donatore» della stessa specie o di specie interfertili;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene il gene codificante per la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa – con gli eventuali problemi sulla salute umana e sull’ambiente che questo può provocare – nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Le piante cisgeniche, invece, hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie o di specie interfertili. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchialatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantag-

gio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: *a)* sostituire una singola base; *b)* aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o modificare la funzione di uno specifico gene; *c)* aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: *c1)* un organismo di specie diversa da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; *c2)* un gene preso da un organismo della stessa specie o da specie interfertile (ad esempio, un gene dalla varietà di frumento duro Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nella varietà Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; secondo l'EFSA essi presentano fattori di rischio simili a quelli di varietà tradizionali e dunque andrebbero regolamentati in modo distinto dai transgenici, con una valutazione del potenziale rischio semplificata; *c3)* un gene sintetico con nuova funzione, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi *a)* e *b)* gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi *c2)*;

per poter esser certi che un frammento di DNA sia di origine transgenica, la lunghezza minimadi inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (*JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodrigùez – Cerezo, 2011*);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine «Organismo Geneticamente Modificato» (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione «una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1» della direttiva stessa, il quale include: *a)* tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; *b)* tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale

ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che «le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali»;

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che «fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche»;

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26-ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: «Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione»;

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, «di concerto con il ministro dell'ambiente Gian

Luca Galletti e con il ministro della salute Beatrice Lorenzin», di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che «i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare». Veniva altresì stabilito che «l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e – l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza»;

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale as-

setto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea, il Consiglio europeo ha emesso la decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 «che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio»;

già dal 2007 la Commissione europea attraverso il SAM HLG (*Scientific Advice Mechanism High Level Group* - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse, veniva evidenziato che «[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico.» Inoltre, «[...] Qualora la direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (regolamento UE 1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio.» E ancora «[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasfor-

mazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire»;

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso – da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati – alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In parti-

colare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantag-

gio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, «Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica». Ai sensi del comma 2 del detto articolo, «la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente»;

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (NBT), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle istituzioni europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle istituzioni eu-

ropee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle istituzioni europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene inalterato, dalla stessa specie (o da specie interfeconda) (cisgenico): normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), si propone che venga normato come una qualunque varietà vegetale tradizionale solo nei casi in cui il prodotto fosse indistinguibile da un normale incrocio; c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, relativamente alle coltivazioni consentite, affinché sia introdotto e garantito nell'ordinamento giuridico nazionale il c.d. *farmers' privilege*, ovvero la facoltà da parte degli agricoltori di poter utilizzare nei propri campi, a fini di moltiplicazione o di riproduzione e per le esigenze della propria azienda, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando il materiale di moltiplicazione o di riproduzione tutelato a mezzo di privativa varietale nazionale o di brevetto avente efficacia sul territorio italiano, così come tra l'altro previsto dall'art. 15, par. 2, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (c.d. Convenzione UPOV) del 2 dicembre 1961, da ultimo riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 e dall'art. 11, par. 1, nonché dai considerando 47-49 della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, le cui disposizioni non sono state mai recepite dall'Italia. Tale introduzione consentirebbe inoltre di estendere il trattamento già previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 per le privative varietali comunitarie, alle varietà vegetali tutelate per mezzo di titoli di proprietà industriale nazionali, eliminando così una disparità di trattamento al momento presente nel sistema. Al fine di salvaguardare gli interessi dei costitutori di varietà vegetali protette per mezzo di privativa nazionale e dei titolari di brevetti, specie di quelli biotecnologici, l'ambito e le modalità di detta facoltà dovranno limitarsi all'ambito e

alle modalità corrispondenti previsti dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al SIAN, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa UE in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorché non si esprima per le NBT va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria
199^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) presenta uno schema di parere favorevole sul documento in esame, *pubblicato in allegato*.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*), dopo aver espresso l'auspicio di un intervento in Commissione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle questioni della cassa integrazione e del pubblico impiego, rileva criticamente la mancanza nello schema di parere di riferimenti al tema della formazione, che pure costituisce l'elemento fondamentale per superare le difficoltà sul piano dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che risente particolarmente del diffuso basso livello di scolarità.

Evidenzia quindi la correlazione tra le politiche di carattere assistenzialistico, quali il reddito di cittadinanza, e lo scarso funzionamento delle politiche attive per l'impiego. Ritiene pertanto prioritario procedere a una seria valutazione dell'efficienza dei centri per l'impiego e a una revisione normativa volta ad agevolare il ricorso a strumenti contrattuali maggiormente flessibili, quali il rapporto a tempo determinato. Preannuncia infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i temi fondamentali richiamati nello schema di parere sono condivisibili, ma nel complesso il testo presentato risulta eccessivamente generico. Sarebbe invece urgente sollecitare una verifica generale sugli esiti dell'introduzione del reddito di cittadinanza, specie in considerazione della quota particolarmente bassa di percettori che riescono a inserirsi nel mercato del lavoro. Posta l'opportunità di garantire sostegno al reddito per talune categorie svantaggiate, ritiene imprescindibile una rimodulazione complessiva delle politiche attive e della rete dei centri per l'impiego. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di un ricorso allo *smart working* maggiormente meditato in riferimento alla pubblica amministrazione, considerato che l'erogazione di taluni servizi risulta fortemente rallentata proprio in conseguenza dell'utilizzo incongruo delle modalità di lavoro agile, con esiti penalizzanti per i cittadini e per la competitività delle imprese. Dichiarò infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, il senatore LAUS (*PD*) segnala che per l'attuazione degli obiettivi tracciati nel Programma nazionale di riforma è imprescindibile l'utilizzo oculato e tempestivo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e, in tale ambito, costituisce un elemento fondamentale l'interlocuzione del Parlamento con il Governo. Dopo aver rilevato che la questione del lavoro risulta in concreto caratterizzante gli interventi programmati dal Governo in qualsiasi ambito, pone in evidenza, in quanto prioritario, l'investimento finalizzato al potenziamento del servizio sanitario. Un ulteriore aspetto strategico è a suo avviso rappresentato dalla fiducia da parte della politica nei confronti dell'impresa, la quale, così come i singoli cittadini, dovrebbe opportunamente giovare dei risultati di qualsiasi azione di contrasto all'evasione fiscale, per mezzo di una redistribuzione delle risorse ottenute. In conclusione, sottolinea la rilevanza del ruolo della Commissione nel confronto con il Governo in merito all'attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma nazionale di riforma.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) rileva che nell'attuale fase storica è indispensabile l'integrazione fra strumenti universali di sostegno al reddito e politiche attive per l'impiego, anche alla luce della necessità di disporre di mezzi mirati per coloro che perdono il proprio lavoro in conseguenza di situazioni di crisi impreviste. Considera la riflessione su tali temi centrale nel dibattito politico e nel dialogo con il Governo,

rispetto al quale è fondamentale il ruolo delle Commissioni parlamentari permanenti.

Richiamando l'intervento del senatore Floris, integra quindi lo schema di parere precedentemente presentato con un riferimento alle politiche per la formazione.

La presidente MATRISCIANO concorda sull'importanza strategica della formazione, che dovrebbe opportunamente integrarsi in misura maggiore con il sistema produttivo, in particolare attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti già esistenti, quali l'apprendistato, il quale costituisce una forma di investimento di alto valore da parte delle imprese.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, così come modificato, il cui testo è pubblicato in allegato, è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la relatrice NOCERINO (*M5S*) segnala in primo luogo l'articolo 7, in quanto dispone una riduzione di 0,7 milioni per il 2020 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di conto.

Richiama quindi l'articolo 8, comma 10, relativo all'inapplicabilità della proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC).

Si sofferma poi sull'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, riguardanti rispettivamente la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori, il reclutamento dei professori universitari e il passaggio dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo dei professori associati, mentre il successivo comma 5 modifica la disciplina che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.

Dopo aver segnalato l'articolo 21, recante interventi in materia di responsabilità amministrativa-contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti richiama l'attenzione sull'articolo 29, comma 1, che apporta una serie di modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, nonché sul successivo comma 2, finalizzato a favorire la mobilità delle persone con disabilità tramite l'istituzione di una piattaforma informatica idonea a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.

Dà poi conto del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 31, che modifica l'articolo 12, comma 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni attinenti al lavoro agile, in particolare riferite all'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali e volte a promuovere una maggiore diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(55) PATRIARCA ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) FARAONE ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) DE VECCHIS ed altri. – *Norme in materia di caregiver familiare*

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – *Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(1717) CANGINI ed altri. – *Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La presidente MATRISCIANO informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti 131 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1461, assunto come testo base, *pubblicati in allegato*.

La Commissione prende atto.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) sollecita la valutazione del Governo in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, essenziale al fine di una trattazione costruttiva degli emendamenti.

La presidente MATRISCIANO fa presente a tale proposito che la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) osserva l'opportunità della convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi allo scopo di definire i tempi del seguito dell'*iter*.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo,

considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche della formazione e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;

rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro – che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale –, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;

vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561);

preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;

considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo,

considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;

rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro – che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale –, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;

vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561);

preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;

considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1461

Art. 01.

01.1

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *f*), *m*), *o*) e *p*) , e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità, attraverso il sostegno dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali è attribuita un'indennità di cura e assistenza.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 28. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31

dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera *c*) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 28, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera *b*), ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le

regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie di cui al comma 4, lettera c), misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave o patologia oncologica grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi d'interdizione o d'inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;

f) *ulteriori forme di sostegno ed incentivazione rivolte ai caregiver familiari lavoratori;*

g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

10. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b). Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 9, lettera b), del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

12. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile o di telelavoro.

13. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei ser-

vizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

16. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

17. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i-septies*), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. La disposizione di cui ai commi 16 e 17 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

19. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

20. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "un coniuge" sono inserite le seguenti: "o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

b) al secondo comma, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo la parola: "coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

c) al terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "all'articolo 87, n. 4" sono aggiunte le seguenti: ", o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla".

21. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessita di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver* ;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.

22. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, al finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e dei caregiver familiari, proposti dalle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.

23. Per le finalità della presente legge e per dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

24. Ai fini dell'attuazione del comma 23, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

25. All'attuazione del comma 23, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

27. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 26, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

28. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per il comma 16, 17, 18, 29 e 30, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

29. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli dei commi 16, 17 e 18 pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30. il Fondo di cui al comma 28 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti

uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.

31. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente periodo, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al primo periodo. L'effettività della disposizione di cui al presente comma decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.

32. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

01.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di catego-

ria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 1.

1.1

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – *(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)* – 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai caregiver familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del caregiver familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal caregiver familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate

destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dall'articolo 2 della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine supporta e valorizza il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile».

1.4

PARENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del caregiver familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per prevenire le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze.».

1.5

ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «persona assistita» con le seguenti: «persone assistite»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,» *con le seguenti:* «delle persone assistite, le sostiene nella vita di relazione, concorre al loro benessere psico-fisico e le aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,».

1.6

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della persona» *con le seguenti:* «responsabilmente di un congiunto convivente con disabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «con gli operatori» *con le seguenti:* «e partecipando attivamente all'organizzazione» *aggiungere infine le seguenti parole:*« nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utente».

Al comma 3, dopo le parole: «il caregiver familiare è» *aggiungere la seguente:* «imprescindibilmente».

1.7

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «assiste e si prende cura della persona» *inserire le seguenti:* «, divenendone referente familiare»;

b) *dopo le parole:* «servizi sociali» *inserire la seguente:* «, educativi» *e sostituire le parole:* «di assistenza e di cura» *con le seguenti:* «di assistenza, di cura e di istruzione»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale».

1.8

ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.».

1.9

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 3, sostituire le parole: «del piano assistenziale individuale» *con le seguenti:* «del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o in qualsiasi altro contesto valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione civile».

1.10

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è riconosciuto, valorizzato e sostenuto il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.».

1.11

PARENTE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.».

1.0.1

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di curasostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

2.1

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (*Definizione*) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione

civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado purché convivente, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare purché convivente, entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità».

2.3

PARENTE, NOCERINO, LAFORGIA, NANNICINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «con i seguenti»;*

b) *al capoverso "255", dopo le parole: «non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis,»;*

c) *dopo il capoverso "255", aggiungere il seguente:*

«255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».

2.4

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, sostituire il capoverso «255» con il seguente:

«255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura, in modo volontario e continuativo, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o affine entro il terzo grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia in possesso della certificazione

di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382.».

2.5

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso comma 255, sostituire le parole da: «Si definisce» fino a: «oncologica» con le seguenti: «Si definisce Caregiver familiare chi si occupa e prende cura responsabilmente di un familiare, convivente che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale e che necessita di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione, a causa di malattia.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 255,

– dopo le parole: «croniche o degenerative,» aggiungere le seguenti: «non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,»

– dopo il n. 104, sostituire la lettera «o» con la seguente «e»

– sopprimere le parole da «ai sensi» fino alla fine del capoverso.

2.6

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Al comma 1, capoverso «255», sopprimere la parola: «gratuitamente».

2.7

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Al comma 1, capoverso «255», sostituire le parole: «il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado», con le seguenti: «il quarto grado».

Art. 3.**3.1**

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta» inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.3

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta», inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.4

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e viene riconosciuta dall'UVM o MMG o PLS di riferimento della persona con disabilità, che effettua un'analisi individualizzata multidimensionale e multidisciplinare delle necessità del singolo caregiver familiare. Il caregiver familiare è ammesso alla fruizione dell'indennità di cui all'art. 5 o all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 6 da verificare con cadenza periodica, o ad entrambi. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente Legge, per carenza di uno o più requisiti soggetti.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

3.5

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sopprimere il comma 2.

3.6

LAFORGIA, NOCERINO, PARENTE, NANNICINI

Sopprimere il comma 2.

3.7

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare convivente dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano comprovate necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».

3.8

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire la seguente: «convivente» e dopo le parole «solo ove ricorrano» aggiungere la parola «comprovate»;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».*

3.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire le seguenti: «nonché convivente.».

3.10

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

Art. 4.**4.1**

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – (*Modalità di accesso e contributo di cura*) – 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione di una indennità di cura, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti dai medesimi decreti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5.

2. I decreti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno indivi-

dualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 4 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

4.3

NANNICINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» aggiungere: «e per conoscenza all'Azienda Sanitaria dell'assistito».

4.4

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dichiarazione del presidio sanitario o sociale di prossimità (UVM o MMG o PLS) che indica la persona individuata come caregiver familiare»;

Conseguentemente:

alla lettera b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera;

sostituire la lettera c) con la seguente: «c) autocertificazione di convivenza»;

sopprimere la lettera d).

Sopprimere i commi 2 e 3.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «nel caso di rinuncia volontaria in favore di altro familiare convivente».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.5

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) atto di nomina del caregiver familiare secondo le modalità di cui al comma 2;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di nomina del caregiver è sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da nominare

come *caregiver* familiare il tutore stesso, l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come *caregiver* familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, nel caso di impedimento alla sottoscrizione dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona assistita di manifestare la propria volontà.».

4.6

PARENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sottoscritto» fino alla fine del comma con le seguenti: «secondo le modalità di cui al successivo comma 2».

4.7

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «estremi» inserire le seguenti: «o copia» e sostituire le parole: «dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980» con le seguenti: «dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o della legge 27 maggio 1970, n. 382».

4.8

PARENTE

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «estremi» aggiungere le seguenti: «o copia».

4.9

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la convivenza e il rapporto di coniugio, parentela o affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;».

4.10

PARENTE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;»;

b) *al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) in conseguenza dalla sopravvenienza di circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.11

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo di *caregiver* con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.12

PARENTE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) certificazione dello stato di famiglia da cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver familiare e la persona assistita;».

4.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) L'autorizzazione scritta del familiare che non intende più essere caregiver o, se temporaneamente impossibilitato, di chi vive in famiglia, anche se solo convivente, che può provare essere l'unica persona vivente a esercitare e garantire le cure.».

4.14

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo l'attività di caregiver familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed attuazione degli interventi a favore della persona assistita e a dialogare con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.».

4.15

NANNICINI

Al comma 2, dopo le parole: «l'assistito» inserire le seguenti: «, fatto salvo se minore,».

4.16

MODENA, FLORIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore hanno l'obbligo di depositare l'atto di nomina con la sottoscrizione del caregiver presso il Giudice tutelare entro 15 giorni dalla manifestazione del consenso.»

4.17

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il *caregiver* familiare, anche ai fini della sua sostituzione, con comunicazione all'Inps, resa secondo le modalità di cui al comma 2. Nel caso in cui il *caregiver* sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore. Nel caso in cui il *caregiver* sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o tutti i soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile possono richiedere al Giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge."

4.18

NANNICINI, NOCERINO, PARENTE, LAFORGIA

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1, lettera a)», con le seguenti: «ai commi 1, lettera a), e 2».

4.19

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso, lo stato giuridico di *caregiver* e la sua funzione cessano al venir meno delle condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento permanente, soprav-

venuta inidoneità psico-fisica o morte del *caregiver* familiare o morte della persona assistita, dichiarate all'Inps.».

4.20

NANNICINI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza dell'assistito».

4.21

CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.»

4.22

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il *caregiver* familiare convivente, nominato ai sensi del presente articolo, può assumere contestualmente verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, la funzione di assistente personale o qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali attraverso *voucher*, assegni di cura, *budget* di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e il principio di libera scelta.».

Art. 5.**5.1**

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità dei *caregiver* familiari, valorizzando il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver familiare* a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennita-

ria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate.».

5.3

NOCERINO, LAFORGIA, NANNICINI, PARENTE, UNTERBERGER

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Bonus caregiver familiare)

1. Nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e assistenziale in favore dei caregiver familiari, è istituito per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di costante cura dell'assistito, un sostegno economico denominato "bonus caregiver".

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura di euro 516,46 al caregiver familiare non lavoratore convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

5.4

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Tutela previdenziale)

1. Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'at-

tività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

2. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente comma, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al comma 1.

4. L'effettività della disposizione di cui al presente articolo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.».

5.5

PARENTE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative,

al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

2. Il riconoscimento dello *status* di *caregiver* familiare di cura costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

5.6

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «quelli da lavoro domestico» con le seguenti: «quelli di operatore socio-sanitario».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.7

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «equiparati a quelli da lavoro domestico», inserire le seguenti: «, corrispondenti a 54 ore settimanali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

5.8

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite complessivo di tre anni».

5.9

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.10

ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.11

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

5.12

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi figurativi di cui al primo periodo si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.».

5.13

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

a) contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;

b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2, fino ad un limite di sessanta mesi.

2-ter. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'articolo 2 della presente legge, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo superiore ai quindici anni.».

Art. 6.**6.1**

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 2 dopo le parole: «caregiver familiare», inserire le seguenti: «sempre nel rispetto della libera scelta del caregiver familiare,»;*

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «segnalate dal caregiver familiare, ridefinendo, se necessario, il PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) interventi di sollievo, ferie incluse, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere anche presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare, nel rispetto del principio di libera scelta e dando priorità, ove possibile e richiesto, all'individuazione di un altro caregiver familiare all'interno del nucleo familiare;»*,

c) *sopprimere le lettere c), d) e f);*

d) *alla lettera h) sopprimere le parole da: «rilascio» fino a: «forme di»;*

e) *alla lettera l), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta»;*

f) *alla lettera m), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta».*

6.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.3

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.4

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.5

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-disponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria».

6.6

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «anche con sostituzioni temporanee» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'arti-

colo 22, comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328, con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;».

6.7

ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da svolgere», inserire la seguente: «prioritariamente».

6.8

CANGINI, TOFFANIN, FLORIS, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche in caso di malattia grave», inserire le seguenti: «di patologie oncologiche gravi.».

6.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;»

b) Al comma 2, lettera e), dopo la parola «consulenze», inserire le seguenti: «e contributi»;

c) Al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «Prevedendo l'esenzione pagamento, con un Isee certificante una situazione economica non superiore ai 12.000 euro annui».

d) *Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;»

e) *Al comma 3, dopo le parole «cui deve sottoporsi il caregiver familiare», inserire le seguenti: «o la persona da assistere»;*

f) *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai caregiver familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva;»

6.10

ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) interventi di sollievo, di emergenza o programmati mediante l'impiego di personale scelto, formato, contrattualizzato dall'assistito, o dal caregiver;».

6.11

ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;».

6.13

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «consulenze» inserire le seguenti: «e contributi».

6.14

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;».

6.15

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni, delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;».

6.16

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con adeguato rafforzamento dei professionisti con adeguate competenze, come l'infermieristica di famiglia e comunità dei servizi territoriali.».

6.17

PARENTE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, con rafforzamento dei professionisti dotati di adeguate competenze.».

Art. 7.**7.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente comma: «01. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura ed assistenza del Caregiver familiare i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono estesi anche agli assunti con ogni forma di contratto subordinato o parasubordinato.»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,»;*

c) *aggiungere infine le seguenti parole: «, e/o telelavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81».*

7.3

ROMANO, NOCERINO, NANNICINI, LAFORGIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

2. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al

domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

7.4

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,».

7.5

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro».

7.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «dell'orario di lavoro», inserire le seguenti: «e a un cambio di mansione lavorativa» e dopo le parole: «di lavoro agile», aggiungere le seguenti: «senza alcuna penalizzazione salariale».

7.7

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire la parola: «prioritario» con le seguenti: «, verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro,».

7.8

NANNICINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.».

7.9

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.10

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzandone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le competenze e le attività pregresse.».

7.11

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.».

7.12

PARENTE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.».

7.0.1

MANTOVANI, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il sostegno dello studente caregiver)

1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.».

7.0.2

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Caregiver studenti universitari)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, dopo la lettera c) è aggiungere la seguente:

"c-bis) studenti cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 assicurano agli studenti cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare:

a) la fruizione di forme didattiche, di esame e di altre verifiche di profitto con modalità a distanza;

b) la possibilità di presentazione di piani di studio individuali personalizzati.».

7.0.3

MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Ferie solidali)*

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 (*Cessione dei riposi e delle ferie*) 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."»

Art. 8.**8.1**

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le seguenti: «durante ed»;

Conseguentemente, al medesimo comma,

– dopo le parole: «attività» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 3,»;

– sopprimere le parole: «operatore socio-sanitario o di altre»;

– dopo le parole: «socio-sanitaria» aggiungere le seguenti: «amministrativa, gestionale».

8.2

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «previsti per la formalizzazione», fino alla fine con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso

alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.3

PARENTE

Sostituire le parole da: «previsti» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.4

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

1-quater. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti *caregiver* familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti *caregiver* familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva

1-quinquies. Nel caso di *caregiver* familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Mi-

nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.».

8.5

PARENTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di *caregiver* familiare, come riconosciuto ai sensi della presente legge, inserito in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.»

Art. 9.

9.1

LAFORGIA, NOCERINO, PARENTE

Al comma 2, dopo le parole: «caregiver familiare» aggiungere le seguenti: «convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento».

9.2

PARENTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. 1. Al caregiver familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.».

9.3

MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività di cura e di assistenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'erogazione dei benefici per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere la presenza di un *caregiver* familiare convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono altresì definiti i principi e i criteri per le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in favore dei medesimi utenti di cui al periodo precedente.

3-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al comma precedente, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di favorire il pieno riconoscimento ai cittadini delle agevolazioni sociali previste.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Detrazioni per carichi di famiglia e bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico».

9.0.1

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. Al caregiver familiare non percettore di alcun reddito o sostegno al reddito, è riconosciuta una indennità per il tempo in cui svolge l'assistenza, su base mensile, pari a 780 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dalla presente disposizione, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

9.0.2

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis***(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)*

1. Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuta un'indennità di cura e assistenza ad un

solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'importo del contributo di cui al comma 1 e le modalità per la sua erogazione ai relativi beneficiari da parte dell'INPS, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione ai soggetti richiedenti delle eventuali misure di sostegno individualizzate da questi accessibili, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.»

9.0.3

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Incentivi fiscali)*

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale un soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo sostenuto e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

4. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura dell'assistito, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.5

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis***(Tutele per le malattie)*

1. Al *caregiver* familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.».

9.0.6

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis***(Tutela assicurativa)*

1. Per la persona assistita dal *caregiver* familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del *caregiver* familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del *caregiver* stesso.».

9.0.7

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

9.0.8

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei caregiver familiari e delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessita di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver*;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.».

9.0.9

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.».

9.0.10

PARENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del *caregiver* familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver* familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle

scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.»

9.0.11

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle stesse.».

9.0.12

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indagini quantitative e qualitative e azioni di ricerca)

1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del *caregiver* e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.».

9.0.13

PARENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

9.0.14

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9-ter.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente « venticinque ».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.0.15

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per un efficace utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze

del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, per il finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale, destinati alle persone con disabilità, ai loro nuclei familiari e ai caregiver familiari, proposti dalle Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.».

9.0.16

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 10.**10.1**

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

Nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole:« ed indagine multiscopo».

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» *con le seguenti:* «La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata».

Aggiungere, infine, il seguente comma: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

10.2

MODENA

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della Giustizia con cadenza trimestrale, nell'ambito del monitoraggio della giustizia civile, pubblicherà i dati delle amministrazioni di sostegno, dei tutori e dei curatori.

1-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nell'ambito della volontaria giurisdizione.»

b) al comma 2, dopo le parole: «presente legge» *aggiungere le seguenti:* «anche con riferimento alla volontaria giurisdizione e all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n.104.».

10.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

«Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore».

10.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Caregiver Familiari Studenti Universitari)

1. Per gli studenti universitari nominati *caregiver* familiari si assicurano i seguenti trattamenti:

a) riduzione del trattamento di pagamento riservato ai "fuori corso" vista l'impossibilità a mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;

b) esonero dalla frequenza obbligatoria prevista in alcuni corsi di laurea;

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1), ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

e, di conseguenza, all'articolo 11, comma 1, aggiungere infine: «e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

ROMAGNOLI, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Giornata nazionale del caregiver familiare)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Art. 11.**11.1**

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui dotazione è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 325 milioni di euro per l'anno 2021, di 345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021, 345 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.2

MAFFONI, RAUTI, ZAFFINI

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «Il fondo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.3

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.».

11.0.1

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2020.

4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria**150^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII)
Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati**

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Si apre il dibattito.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) rileva come gli obiettivi posti dal documento in titolo siano senz'altro condivisibili, in particolare sia per quanto attiene alla realizzazione del cosiddetto *New green deal*, sia per quanto concerne gli stanziamenti a favore del Mezzogiorno per finanziare interventi necessari al fine di attenuare il divario attualmente esistente fra queste regioni e il resto del Paese.

Resta ovviamente da vedere se i contenuti del documento saranno seguiti da una coerente fase attuativa.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) sottolinea come gli interventi considerati dal documento in titolo per i quali sono previsti cofinanziamenti da parte dell'Unione europea, in concreto, potranno assicurare all'Italia un flusso di risorse che continuerà comunque a rappresentare una parte dei contributi che l'Italia versa all'Unione europea. Inoltre questi interventi – proprio perché definiti al livello di Unione europea – rispondono alle esigenze globali dell'Unione e non tengono in considerazione altre neces-

sità la cui dimensione territoriale è esclusivamente italiana. Considerazioni sostanzialmente analoghe vanno fatte anche per il cosiddetto *Recovery fund*.

Ritiene, pertanto, che questo tipo di misure non possa essere di per se pienamente adeguato rispetto all'esigenza di venire incontro all'insieme dei bisogni e delle problematiche che, in questo momento, il Paese deve affrontare.

La presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore MIRABELLI (PD) propone un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti ed approvata la proposta di parere favorevole.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LA MURA (M5S) riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione ambiente, rinviando per un'esposizione più dettagliata ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) – ricordato che il disegno di legge in titolo è stato assegnato in sede referente alle Commissioni 1^a e 8^a riunite – propone che la Commissione sollevi conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento al fine di richiedere la riassegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1^a, 8^a e 13^a. Al riguardo il senatore Briziarelli sottolinea la complessità e la rilevanza delle parti del provvedimento che rientrano nella competenza della Commissione ambiente, ritenendo conseguentemente che una compiuta e adeguata trattazione delle medesime non possa aver luogo senza una diretta partecipazione della Commissione medesima all'esame in sede referente.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) concorda con la richiesta avanzata dal senatore Briziarelli e – pur nella consapevolezza che essa potrebbe venire non accolta dalla Presidenza del Senato – evidenzia che peraltro, in caso di accoglimento, il contributo che potrebbe essere dato dai componenti della Commissione all'esame sarebbe assai più significativo e rilevante.

La senatrice FLORIDIA (M5S) sottolinea che un'iniziativa come quella prospettata dal senatore da Briziarelli potrebbe rappresentare un precedente utile anche in relazione all'assegnazione di futuri disegni di legge.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) ritiene senz'altro condivisibile la proposta avanzata dal senatore Briziarelli, rilevando in particolare come la prospettata riassegnazione sarebbe la soluzione più coerente con la centralità delle tematiche ambientali nell'attuale momento storico.

Anche il senatore MARTELLI (*Misto*) condivide la proposta avanzata dal senatore Briziarelli.

In senso favorevole alla proposta del senatore Briziarelli si esprime inoltre il senatore NASTRI (*FdI*).

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Briziarelli potrebbe essere condivisa, anche se è necessario essere consapevoli che è improbabile che la richiesta di riassegnazione venga accolta dalla Presidenza del Senato.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) sottolinea il rilievo delle modifiche apportate al decreto-legge in titolo in tema di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

La presidente MORONESE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

Sulla proposta avanzata dal senatore Briziarelli si svolge un ulteriore dibattito nel quale intervengono la relatrice LA MURA (*M5S*), il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) e la presidente MORONESE.

La Commissione conviene quindi di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, la riassegnazione in sede referente alle Commissioni riunite 1^a, 8^a e 13^a del disegno di legge in titolo, già assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1^a e 8^a.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria**186^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere favorevole sul Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 (sezione III del DEF 2020) e relativa appendice e allegati.

Ricorda, al riguardo, che esso è stato presentato in un momento successivo rispetto al Documento di economia e finanza (DEF) del 24 aprile 2020, in forza delle linee guida del 6 aprile 2020 della Commissione europea che tengono conto dell'incertezza economica e finanziaria determinata dall'emergenza epidemiologica.

Sottolinea, inoltre, che tra le principali misure adottate dall'Unione europea in risposta all'epidemia da Covid-19, vi è l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita (COM(2020) 123), approvata dal Consiglio Ecofin del 23 marzo 2020, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, al fine di affrontare in modo efficace le sfide attuali, ridare fiducia e sostenere un rapido recupero dalla crisi.

Il relatore evidenzia quindi che la proposta di Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia per il 2020, esplicitamente richiama, estendendone la validità, le Raccomandazioni del 9 luglio 2019, per la parte relativa alle riforme da attuare in Italia.

L'importanza di tenere conto delle predette Raccomandazioni emerge chiaramente anche dalle Conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, in cui al punto A19 si stabilisce che i Piani per la ripresa e la resilienza, previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza dotato di 672,5 miliardi di euro (prezzi 2018), sono valutati dalla Commissione europea entro due mesi dalla loro presentazione da parte degli Stati membri e che, nella loro valutazione, il punteggio più alto deve essere ottenuto in base al criterio della coerenza con le Raccomandazioni specifiche per Paese, nonché a quello del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica dello Stato membro.

Il Presidente relatore dà infine conto della relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sull'ulteriore scostamento temporaneo del saldo strutturale di bilancio dall'obiettivo di medio termine, della misura di 25 miliardi di euro per l'anno 2020, che consentirà al Governo di adottare ulteriori misure di contrasto agli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 che, in continuità con i precedenti interventi, consentiranno di potenziare il sostegno alle imprese, all'occupazione e ai cittadini, per mantenere il necessario livello della domanda interna, che potrebbe rappresentare il principale canale di rilancio dell'attività economica, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale, nonché di incrementare le risorse destinate alle regioni e agli enti locali, e al comparto dell'istruzione in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Ciò premesso, propone quindi di esprimere un parere favorevole. Auspica tuttavia che le misure prospettate nel PNR e negli allegati ricevano un'attuazione celere ed effettiva, e soprattutto che confluiscano il più possibile nel Piano per la ripresa e la resilienza da presentare entro il mese di ottobre prossimo, come richiesto dalle procedure relative al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di impiegare anzitutto tutte le risorse a fondo perduto previste per l'Italia.

A tale riguardo, sottolinea la necessità di concentrare il Piano per la ripresa e la resilienza: su una efficace e snella strategia d'azione per la conversione del tessuto socio-economico verso la sostenibilità ambientale del *Green New Deal*, puntando a tal fine sulle filiere produttive più promettenti dal punto di vista della presente e futura domanda interna ed estera; su una strategia per una celere e completa infrastrutturazione digitale dell'intero territorio nazionale e per una effettiva attuazione delle vigenti previsioni normative per un'effettiva digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini; su una strategia di riunificazione infrastrutturale del Paese, attraverso investimenti volti a potenziare e a migliorare la qualità e la sostenibilità delle infrastrutture, in linea anche con quanto previsto nell'allegato III del PNR e con le Raccomandazioni del 2019, in cui al considerando n. 22 si addebita all'Italia di

non aver conseguito gli obiettivi della sua strategia nazionale di investimento nelle infrastrutture «Connettere l'Italia», in particolare nel trasporto ferroviario e stradale e nella mobilità urbana sostenibile, e di avere un livello di qualità delle infrastrutture inferiore alla media, secondo il quadro di valutazione dei trasporti dell'Unione.

Infine, propone di inserire un richiamo sulla necessità di dare urgente attuazione a quanto previsto dall'articolo 241 del «decreto rilancio» in tema di riprogrammazione ed effettivo utilizzo delle ingenti risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative ai cicli di programmazione precedenti, nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale che riserva l'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando il ritardo nella presentazione del PNR alla Commissione europea, rispetto agli altri Stati membri e i contenuti, forieri di un aumento della pressione fiscale e degli oneri alle imprese e cittadini, che si pongono in contrasto con quanto richiesto dalla sua parte politica.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni G/1721/8/14 (testo 2) e 5.4 (testo 3), e che l'emendamento 6.6 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1721/60/14, pubblicati in allegato. Inoltre, i senatori Mininno e Giannuzzi hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 14.22.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE
E ALLEGATI I, II, II, IV, V, VI E VII**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, recante il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 (sezione III del DEF 2020)

ricordato che esso è stato presentato in un momento successivo rispetto al Programma di stabilità compreso nel Documento di economia e finanza (DEF) del 24 aprile 2020, in base alle linee guida del 6 aprile 2020 della Commissione europea, a motivo dell'incertezza economica e finanziaria determinata dall'emergenza epidemiologica;

considerati i documenti iniziali del Semestre europeo 2020, ovvero della Strategia annuale della crescita sostenibile (COM(2019) 650), della Relazione sul meccanismo di allerta sugli squilibri macroeconomici negli Stati membri (COM(2019) 651) e della Raccomandazione sulla politica economica della zona euro (COM(2019) 652), tutti pubblicati lo scorso dicembre, nonché, in particolare, della conseguente Relazione per Paese (*Country Report*) relativa all'Italia, comprensiva dell'esame approfondito (*in-depth reviews*) sugli squilibri macroeconomici, del 26 febbraio scorso (SWD(2020) 511);

considerate le principali misure adottate dall'Unione europea in risposta all'epidemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita (COM(2020) 123), approvata dal Consiglio Ecofin del 23 marzo 2020, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, al fine di affrontare in modo efficace le sfide attuali, ridare fiducia e sostenere un rapido recupero dalla crisi;

considerato, in particolare:

– la Raccomandazione del Consiglio, del 20 luglio 2020, sulla politica economica della zona euro (2020/C 243/01), in cui tra l'altro si invita gli Stati membri della zona euro con forti avanzi delle partite correnti a rafforzare le condizioni favorevoli alla crescita dei salari e attuare misure che promuovano gli investimenti pubblici e privati;

– le Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, proposte dalla Commissione europea il 20 maggio 2020 (COM(2020) 512), che dovranno adottate in via definitiva dal Consiglio Ecofin;

– le Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, adottate dal Consiglio il 9 luglio 2019, la cui validità è estesa dalle Raccomandazioni 2020 per la parte relativa al Programma nazionale di riforma;

– le Conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, in cui al punto A19 si stabilisce che i Piani per la ripresa e la resilienza, previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza dotato di 672,5 miliardi di euro (prezzi 2018), sono valutati dalla Commissione europea entro due mesi dalla loro presentazione da parte degli Stati membri e che, nella loro valutazione, il punteggio più alto deve essere ottenuto in base al criterio della coerenza con le Raccomandazioni specifiche per Paese, nonché a quello del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica dello Stato membro;

considerata infine la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sull'ulteriore scostamento temporaneo del saldo strutturale di bilancio dall'obiettivo di medio termine, della misura di 25 miliardi di euro per l'anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1,0 miliardi nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5,0 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025 e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026, che consentirà al Governo di adottare ulteriori misure di contrasto agli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 che, in continuità con i precedenti interventi, consentiranno di potenziare il sostegno alle imprese, all'occupazione e ai cittadini, per mantenere il necessario livello della domanda interna, che potrebbe rappresentare il principale canale di rilancio dell'attività economica, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale, nonché di incrementare le risorse destinate alle regioni e agli enti locali, e al comparto dell'istruzione in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, assicurando le risorse necessarie per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche in funzione della possibile frequentazione in presenza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

il Programma nazionale di riforma 2020, unitamente all'appendice e agli allegati, appare congruo rispetto alle diverse riforme richieste dall'Europa nelle citate Raccomandazioni specifiche per Paese del 2019, richiamate dalle Raccomandazioni del 2020;

si auspica tuttavia che le misure prospettate nel PNR e negli allegati ricevano un'attuazione celere ed effettiva, e soprattutto che confluiscono il più possibile nel Piano per la ripresa e la resilienza da presentare entro il mese di ottobre prossimo, come richiesto dalle procedure relative al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di impiegare anzitutto tutte le risorse a fondo perduto previste per l'Italia;

a tale riguardo, si sottolinea la necessità di concentrare il Piano per la ripresa e la resilienza:

– su una efficace e snella strategia d'azione per la conversione del tessuto socio-economico verso la sostenibilità ambientale del *Green New Deal*, puntando a tal fine sulle filiere produttive più promettenti dal punto di vista della presente e futura domanda interna ed estera;

– su una strategia per una celere e completa infrastrutturazione digitale dell'intero territorio nazionale e per una effettiva attuazione delle vigenti previsioni normative per un'effettiva digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini;

– su una strategia di riunificazione infrastrutturale del Paese, attraverso investimenti volti a potenziare e a migliorare la qualità e la sostenibilità delle infrastrutture, in linea anche con quanto previsto nell'allegato III del PNR e con le Raccomandazioni del 2019, in cui al considerando n. 22 si addebita all'Italia di non aver conseguito gli obiettivi della sua strategia nazionale di investimento nelle infrastrutture «Connettere l'Italia», in particolare nel trasporto ferroviario e stradale e nella mobilità urbana sostenibile, e di avere un livello di qualità delle infrastrutture inferiore alla media, secondo il quadro di valutazione dei trasporti dell'Unione;

si ritiene infine necessario dare urgente attuazione a quanto previsto dall'articolo 241 del «decreto rilancio» in tema di riprogrammazione ed effettivo utilizzo delle ingenti risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative ai cicli di programmazione precedenti, nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale che riserva l'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/8/14 (testo 2)

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore italiano;

tenuto conto che:

la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata;

in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei seguenti casi:

– quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

– in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per esempio i *remix* o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il *digital sampling*, *fan videomaking*, *fan fiction writing*, *mash-up*, che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione;

– quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;

altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

il mancato esercizio di questa eccezione limita la riproduzione digitale delle opere che hanno in custodia anche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attività;

impegna, quindi, il Governo;

a valutare l'opportunità, in sede di recepimento dell'articolo 25 della direttiva 2019/790, di dare attuazione alle eccezioni e alle limitazioni del diritto d'autore previste dall'articolo 5 della direttiva Infosoc del 2011, al fine di valorizzare il patrimonio culturale, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelle adottate da ciascuna istituzione culturale detentrica delle opere o materiali.

G/1721/60/14 (già em. 6.6)

BRIZIARELLI, SIMONE BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»

premessi che:

il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.);

all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica;

inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal predetto regolamento le attività di progettazione,

produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti:

1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto

a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata;

b) con una massa massima al decollo (*maximum take off mass* «MTOM»), registrata dallo Stato membro:

– non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua;

– 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;

2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto

a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro

– non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua;

– 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;

3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non superiore a 600 kg;

impegna il Governo:

ad assicurare che, nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena attuazione all'articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8, per favorire l'intera industria del volo turistico italiana.

Art. 5.

5.4 (testo 3)

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «Ministero dello sviluppo economico», con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo» e

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al punto 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «procedimenti autorizzativi», inserire le seguenti: «con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica e con quelli».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria
39ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Sila Mochi, la dottoressa Laura Dell'Aquila e la dottoressa Carolina Giannardi, per #InclusioneDonna.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di #InclusioneDonna

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

In apertura, la presidente PUCCIARELLI informa che nelle prossime ore invierà a tutti i colleghi lo schema di una possibile risoluzione in materia di disabilità, argomento sul quale la Commissione ha lungamente e proficuamente lavorato. Informa inoltre, in ragione della emergenza che si sta determinando in queste ore, di avere indirizzato una lettera al Ministro dell'interno per avere un aggiornamento sulla situazione degli sbarchi dei migranti negli ultimi giorni e nei relativi centri destinati all'ospitalità. Informa da ultimo, di aver scritto una lettera all'ambasciatore d'Egitto in Italia dopo la decisione adottata nella giornata di ieri di prolungare la carcerazione preventiva di Patrick Zaky di 45 giorni.

Saluta quindi le personalità convenute in audizione.

La dottoressa Sila MOCHI, fondatrice di #InclusioneDonna, descrive l'Associazione, nata nel 2018, capace di riunire oggi 60 tra associazioni, consulte e fondazioni e di rappresentare più di 40 mila donne, con la finalità di valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Sono infatti bassi i numeri che si riferiscono alla occupazione femminile in Italia e nonostante gli impegni dichiarati nel G20, il *gender gap* in Italia rimane un problema e il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa, mentre a livello mondiale addirittura perde posizioni, come certificato dal *World Economic Forum*. Le conseguenze del *gender gap* sul piano sociale ed economico, così come sul piano dell'uguaglianza sono pesanti e, pur registrando una crescente sensibilità delle politiche, gli stereotipi di genere hanno ancora la meglio e le donne sono penalizzate sul piano delle retribuzioni e della carriera. Nel febbraio scorso, #InclusioneDonna ha potuto avere un importante incontro con la Ministra delle pari opportunità e della famiglia, anche nella prospettiva di portare avanti 10 cruciali istanze, tra le quali va segnalato il sostegno al reddito delle lavoratrici madri, l'eliminazione del *pay gap*, misure di conciliazione vita-lavoro, l'estensione delle misure della legge Golfo-Mosca, quote minime di rappresentanza nei livelli alti del *management*. Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso una serrata interlocuzione con le istituzioni e attraverso la partecipazione alle *task force* della Ministra delle pari opportunità e, tra gli altri, con il dottor Colao. L'auspicio è che anche con questa Commissione possa essere avviato un fecondo e intenso lavoro.

La presidente PUCCIARELLI ricorda che lo scorso novembre, in occasione della verifica periodica sui diritti umani del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il *gender gap* è stato rilevato come elemento di debolezza del nostro Paese.

La senatrice Assuntela MESSINA (PD), nel sottolineare l'importanza dell'audizione odierna per il lavoro di questa Commissione e nel rilevare positivamente gli sforzi compiuti da #InclusioneDonna nel campo del lavoro femminile, chiede un approfondimento rispetto alla esecrabile pratica delle dimissioni in bianco, imposte a tante donne lavoratrici.

La senatrice RAUTI (*FdI*), nel ricordare di far parte anche della Commissione sul femminicidio, con la quale anche questa Commissione potrebbe articolare un proficuo rapporto, e nel ricordare che in Aula durante l'emergenza sanitaria sono stati approvati diversi testi volti a dare tutela al lavoro femminile, suggerisce che una parte del *Recovery Fund* deciso nel corso dell'ultimo Consiglio europeo possa essere utilizzato per il superamento del *gender gap*.

La dottoressa Laura DELL'AQUILA, membro del Comitato di coordinamento nazionale di #InclusioneDonna, rileva che il superamento del *gender gap* deve nascere da una misurazione accurata e che in tal senso esistono alcuni indici, i quali però potrebbero essere ancora migliorati allo scopo di acquisire elementi informativi più precisi relativamente all'effettivo ruolo delle donne nelle imprese e nelle istituzioni.

La dottoressa Carolina GIANARDI, fondatrice di #InclusioneDonna, sottolinea che i dati a disposizione, la cui rilevazione potrebbe essere migliorata, dicono di un arretramento della posizione delle donne nel mondo del lavoro, specie nel Mezzogiorno d'Italia. InclusioneDonna è impegnata quotidianamente per migliorare la condizione di tutte le donne, in particolare di coloro che si affacciano al mondo del lavoro e che rischiano di essere maggiormente penalizzate. Sottolinea che sarebbe un bene se tutte le leggi fossero accompagnate da una valutazione d'impatto di genere per migliorarne l'efficacia in ordine al superamento del *gender gap*.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le personalità che hanno partecipato alla seduta odierna e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 28 luglio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,30

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 28 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse

(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, senatore Lorefice e onorevole Muroni, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 14 di martedì 4 agosto al fine di consentire il voto finale prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, sistema sperimentale, della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Maurizio Giugni

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, professor Maurizio Giugni, accompagnato dai subcommissari dottor Riccardo Costanza e senatore Stefano Vaccari.

Maurizio GIUGNI, *Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (*PD*), Caterina LICATINI (*M5S*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Giovanni VIANELLO (*M5S*), Tullio PATASSINI (*Lega*), il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maurizio GIUGNI, *Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, Stefano VACCARI, *Subcommissario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, Riccardo COSTANZA, *Subcommissario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giusti-*

zia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione svolga due missioni in Sicilia, rispettivamente dal 22 al 24 settembre 2020 e dal 12 al 15 ottobre 2020.

La seduta termina alle ore 14,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Banca Popolare di Milano (BPM), sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-Legge nn. 18 e 23 del 2020

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti di Banca popolare di Milano – Banco BPM.

Salvatore POLONI, *Condirettore generale di Banca Popolare di Milano*, e Matteo FAISSOLA, *Responsabile commerciale di Banca Popolare di Milano*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Marco PELLEGRINI (*M5S*), Massimo FERRO (*FIBP-UDC*), a più riprese, e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Salvatore

POLONI, *Condirettore generale di Banca Popolare di Milano*, e Matteo FAISSOLA, *Responsabile commerciale di Banca Popolare di Milano*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando gli auditi, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 luglio, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, dell'avvocato Antonio Tanza, Presidente Nazionale di ADUSBEF, scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza sulla specifica materia degli strumenti finanziari derivati.

(La Commissione prende atto)

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che le audizioni della prossima settimana (Monte dei Paschi di Siena, BPER BANCA e UBI Banca) avranno luogo mercoledì 5 agosto, in orario che sarà definito in base ai lavori delle Assemblee di Camera e Senato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene il Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa agricola «Il Forteto», dottor Maurizio Izzo.

Seguito dell'esame della proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti

(Seguito dell'esame e approvazione)

Si riprende l'esame della proposta in titolo, rinviato il 30 giugno scorso.

La presidente PIARULLI (M5S) ricorda che a seguito del dibattito svoltosi il deputato Donzelli ha presentato una proposta di modifica che sopprime la lettera f) del comma 2 e aggiunge un comma alla fine dell'articolo 1 e la senatrice Fedeli ha presentato una proposta che aggiunge un articolo dopo l'articolo 3. Ricorda quindi di aver illustrato una proposta di modifica che aggiunge un articolo dopo l'articolo 3.

In sede di articolo 1, senza discussione è posta ai voti e approvata la proposta di modifica del deputato Donzelli, nonchè l'articolo 1 nel testo emendato.

Senza discussione sono quindi posti ai voti separatamente e approvati gli articoli 2 e 3.

Sono successivamente poste ai voti separatamente e approvate le proposte emendative del Presidente-relatore, con l'astensione del deputato MUGNAI (*FI*) e della senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), e della senatrice Fedeli, volte ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

È infine posto ai voti e approvato il testo della proposta di delibera nel suo complesso come emendato, nonchè il mandato al Presidente-relatore di apportare le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

Comunicazioni sui collaboratori della Commissione

Comunico che si è completata la procedura di nomina del consulente a Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Monica Sarti, magistrato, la quale, a seguito dell'autorizzazione pervenuta dall'Amministrazione di appartenenza, ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento. Comunico, altresì, che è pervenuta dall'Amministrazione di appartenenza la prevista autorizzazione per il conferimento dell'incarico di consulente alla dottoressa Simonetta Matone, magistrato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIARULLI (*M5S*) ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Audizione del Presidente del consiglio della cooperativa agricola «Il Forteto»

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna si procederà all'audizione del Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa agricola «Il Forteto», dottor Maurizio Izzo, al quale dà la parola, ricordando che anche nel corso della seduta potrà rappresentare eventuali ragioni ostative sulla forma di pubblicità adottata e dallo stesso preventivamente assentita.

Il dottor Izzo svolge la sua relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono la senatrice BOTTICI (*M5S*), che chiede informazioni sulla compagine sociale, il senatore NENCINI (*IV-PSI*), prospettando l'ipotesi di modificare la denominazione della cooperativa, il senatore RUOTOLO (*Misto*), chiedendo informazioni sulla programmazione di bilancio, e la presidente PIARULLI (*M5S*).

Risponde agli intervenuti il dottor IZZO.

Pongono successivamente quesiti il deputato DONZELLI (*FDI*) e la senatrice BOTTICI (*M5S*), chiedendo rispettivamente chiarimenti in merito al ruolo attuale del direttore generale e alla tempistica per il risarcimento delle vittime.

Il dottor IZZO risponde a tali ulteriori quesiti.

Interviene ripetutamente il deputato MUGNAI (*FI*), nonché nuovamente il deputato DONZELLI (*FDI*) e la senatrice BOTTICI (*M5S*).

Pone ulteriori quesiti la deputata EHM (*M5S*).

Il dottor IZZO risponde parzialmente ai quesiti posti, riservandosi di far pervenire la documentazione necessaria al fine di approfondire le questioni relative agli immobili, alle scelte aziendali e al risarcimento dei danni alle vittime.

Interviene la senatrice FEDELI (*PD*), sottolineando l'importanza di un rinnovo della gestione aziendale svincolato dai legami con il passato; infine, il senatore NENCINI (*IV-PSI*) esprime rammarico per la mancanza di una programmazione aziendale adeguata, anche a causa della pandemia.

Il dottor IZZO lascia agli atti della Commissione alcuni documenti relativi ai soci e all'ultimo bilancio della cooperativa.

La presidente PIARULLI (*M5S*) ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI

Testo approvato con modificazioni nella seduta odierna
(Testi esaminati nella seduta odierna)

Articolo 1.

1.1

DONZELLI, MUGNAI

Sopprimere la lettera f) e aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Qualora soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) consegnino documenti indicati da loro come segreti, essi devono esplicitare la motivazione con riferimento ai criteri stabiliti nella presente delibera».

Articolo 3.

Rif. 3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)

1. Il personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla loro indicizzazione».

3.0.2

FEDELI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Regime sanzionatorio)

Le infrazioni al contenuto della presente delibera sono punite secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge istitutiva.

PROPOSTA DI DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI

(Testo approvato con modificazioni nella seduta odierna)

Articolo 1.

(Documenti segreti)

1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 22 del Regolamento interno, oltre che al personale amministrativo addetto all'Ufficio di segreteria della Commissione, unicamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa in apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono.

3. Qualora soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) consegnino documenti indicati da loro come segreti, essi devono esplicitare la motivazione con riferimento ai criteri stabiliti nella presente delibera.

Articolo 2.

(Documenti riservati)

1. E' consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto all'Ufficio di segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. E' consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Articolo 3.

(Documenti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, previa richiesta scritta della documentazione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 4.

(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)

1. Il personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti prodotti e della do-

cumentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla loro indicizzazione.

Articolo 5.

(Regime sanzionatorio)

1. Le infrazioni al contenuto della presente delibera sono punite secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge istitutiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 28 luglio 2020

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Angela Maria Quaquero, componente dell'esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e della dottoressa Annunziata Bartolomei, Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Francesca Ceroni, Maria Monteleone, Elvira Reale, Teresa Scafuto e Monica Velletti, collaboratrici della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

AUDIZIONI

Audizione di una componente dell'Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione rivolgendosi alla dottoressa Quaquero, membro dell'Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, alcune domande su tali temi.

Svolge quindi la propria relazione la dottoressa QUAQUERO che risponde altresì alle domande poste dalla Presidente nella sua introduzione.

La PRESIDENTE e la senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) rivolgono alla dottoressa Quaquero ulteriori quesiti ai quali l'audita risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali

La PRESIDENTE fa presente alla dottoressa Bartolomei, Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, che i lavori dell'Assemblea stanno per iniziare. Chiede pertanto la cortesia di poter rinviare l'audizione ad altra seduta.

La dottoressa BARTOLOMEI si dichiara disponibile a rinviare l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione femminicidio è ulteriormente convocata giovedì 30 luglio 2020, alle ore 8,30 per l'audizione della Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 399° di giovedì 23 luglio 2020, 151ª seduta (antimeridiana) della Commissione Igiene e sanità (12ª), alla pagina 39, dopo la riga quattordicesima, inserire i seguenti capoversi:

«Il PRESIDENTE propone, anche alla luce delle osservazioni di alcuni degli esperti indicati dai Gruppi, di istruire i disegni di legge in materia di 118 mediante un ciclo di audizioni informali *ad hoc*, anziché nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul numero unico 112.

Conviene la Commissione».

